SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 luglio 2011, n. **128**.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità generali

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.

2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Art. 2.

Disciplina del prezzo dei libri

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.

3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purchè non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere *e)* e *f)*, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 3.

Efficacia e abrogazione.
Relazione al Parlamento

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presi-

dente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1257):

Presentato dall'on. Ricardo Franco Levi il 5 giugno 2008.

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 5 settembre 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, X, e questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 29 aprile 2010; il 20 e 27 maggio 2010; il 3, 16 e 30 giugno 2010; il 7 luglio 2010.

Assegnato nuovamente alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 13 luglio 2010, con pareri delle commissioni I, II, V, X e questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 14 luglio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2281):

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 20 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 28 settembre 2010; il 6 e 12 ottobre 2010; il 3 e 17 novembre 2010.

Esaminato in aula il 22 febbraio 2011; ed approvato, con modificazioni, il 2 marzo 2011.

Camera dei deputati (atto n. 1257-B):

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 e 29 marzo 2011; il 6 e 13 aprile 2011.

Assegnato nuovamente alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, l'8 giugno 2011 con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa l'8 giugno 2011 ed approvato, con modificazioni, il 22 giugno 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2281-B):

Assegnato alla 7ª commissione, in sede referente, il 1° luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 6 luglio 2011.

Esaminato in aula il 14 luglio 2011 ed approvato il 20 luglio 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, è il seguente:

«Art. 40 *(Funzioni e compiti conservati allo Stato).* — 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;

b) le esposizioni universali;

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;

f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

«Art. 41 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).* — 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera *e)*.

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera *b)*.».

— Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.153 del 4 luglio 2006, è il seguente:

«Art. 3 *(Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)*. — 1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

d-*bis*), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-*bis*) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.».

— Il testo degli articoli 22 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998, è il seguente:

«Art. 22 *(Sanzioni e revoca)*. — 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

(*Omissis*).»

«Art. 29 *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

c-*bis*) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 28;

4-*bis*. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 28.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001, è il seguente:

«Art. 11 *(Disciplina del prezzo dei libri).* — 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un àmbito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

h) edizioni destinate ad essere cedute nell'àmbito di rapporti associativi;

i) libri venduti nell'àmbito di attività di commercio elettronico;

i-*bis*) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:

a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;

b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.».

11G0168

LEGGE 2 agosto 2011, n. **129**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89

All'articolo 1, al comma 1:

la lettera *a)* è soppressa;

alla lettera *c)*, numero 1), capoverso comma 3-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;

alla lettera *f)*, le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l'esercizio di un diritto».

All'articolo 3, comma 1:

alla lettera *c)*:

al numero 3), capoverso comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera *c)*,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera *c)*,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera *d)*:

al numero 2), capoverso comma 1-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*,» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 3,» e all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al numero 5), capoverso comma 5-*ter*, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-*bis*» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» è inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;

alla lettera *e)*, capoverso articolo 14-*ter*:

le parole: «14-*ter*. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-*ter*. — (Programmi di rimpatrio assistito).»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 5, alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-*bis*) all'articolo 32, comma 1-*bis*:

1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

All'articolo 5, comma 2:

alla lettera *a)*, dopo la parola: «mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;

alla lettera *b)*, le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4449):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) in data 23 giugno 2011.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 23 giugno 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, V, VII, XII e XIV.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 e 30 giugno 2011; il 5, 6 e 7 luglio 2011.

Esaminato in aula l'11 e 13 luglio 2011 ed approvato il 14 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2825):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 luglio 2011.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 19, 20, 21 e 26 luglio 2011.

Esaminato in aula il 19 luglio 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 109.

11G0178

LEGGE 2 agosto 2011, n. **130**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza

delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PALMA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 107

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di tali misure si provvede, altresì, alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;

al comma 5, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «5.900.000», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.600.000», le parole: «euro 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000» e le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011», dopo le parole: «9 giugno 2011» sono inserite le seguenti: «e ad Istanbul il 15 luglio 2011» e le parole: «nel territorio da esso effettivamente controllato» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. È autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»;

al comma 11, ultimo periodo, le parole: «alla scadenza del» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'Iniziativa Centro europea».

All'articolo 3:

al comma 4, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 6, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni»;

i commi 14 e 15 sono soppressi.

All'articolo 4:

dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

«31-*bis*. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presìdi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973)*. — 1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: «n. 197,» è inserita la seguente: «intendendosi»;

i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse.

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

5-*bis*. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;".

6-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.

4-*ter*. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo".

4-*quater*. In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:

a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;

c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio. Tale importo può essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalità di cui al presente comma.

4-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruità richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera *b)*, del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato entro il 31 ottobre 2011».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali)*. — 1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza, il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare».

All'articolo 10;

al comma 1, alinea, la parola: «escluso» è sostituita dalle seguenti: «esclusi l'articolo 3, comma 18,», dopo le parole: «comma 31,» sono inserite le seguenti: «e l'articolo 6, comma 4-*quater*,» e le parole: «a euro 736.358.397» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 744.358.397»;

al comma 1, lettera *a)*, le parole: «per l'anno 2011» sono soppresse;

al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) quanto a 8.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero degli affari esteri, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio»;

al comma 3, le parole: «articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6 e 7».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«ALLEGATO *A*
(Articolo 4, comma 31-*bis*)

“Tabella D
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

OGGETTO	TARIFFE (EURO)	ANNOTAZIONI
1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà.	62,00	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto).	51,65	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.	129,12	
4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.	0,26	Il compenso spetta per ogni pagina”

».

Nel titolo, le parole: «degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2824):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della difesa (LA RUSSA), dal Ministro dell’interno (MARONI), dal Ministro della giustizia (ALFANO) e dal Ministro dell’economia e finanze (TREMONTI) il 12 luglio 2011.

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 luglio 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 luglio 2011.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 13, 19 e 20 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 19, 21 e 26 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4551):

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 luglio 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 28 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 1° agosto 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2011.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 123.

11G0179

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011, n. **131**.

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al citato articolo 74, comma 3, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo, riservando a uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalità di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, nella quale si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse aggiuntive ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2011;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2.

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 2;

b) articolo 3, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali, con esclusione dell'ultima parte del comma 2 da «secondo modalità» fino alla fine del comma;

c) articolo 4, con esclusione dell'ultima parte della lettera *f)* del comma 2 da «nonché» sino alla fine della stessa lettera e tenuto conto, quanto alla valutazione della performance organizzativa, della peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della specificità delle relative funzioni istituzionali;

d) articolo 5, fermo restando che la programmazione degli obiettivi di cui al comma 1 è su base annuale e con esclusione di quanto previsto dalle lettere *e)* e *f)* del comma 2;

e) articolo 6;

f) articolo 7, comma 1, fermo restando che il provvedimento ivi citato è adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, comma 2, fermo restando che le funzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono organizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, comma 3, con esclusione delle parole: «secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13»;

g) articolo 8, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali;

h) articolo 9, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali, con esclusione delle parole: «dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi» di cui alla lettera *d)* del comma 1;

i) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento;

j) articolo 11, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 4 del presente regolamento, fermo restando che il comma 5 si applica avendo riguardo alla peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla specificità delle relative funzioni istituzionali e che il comma 6 trova applicazione nell'ambito di uno specifico decreto di attuazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di responsabilità;

k) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera *a)* e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina dell'organo incaricato di svolgere, in quanto compatibili, le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui alla lettera *b)*;

l) articoli 13 e 14, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento;

m) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere *a)* e *c)*.

2. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 17;

b) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole: «i dipendenti che conseguono», e comma 2;

c) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 6 del presente regolamento;

d) articolo 20;

e) articolo 21;

f) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete alla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

g) articolo 23;

h) articolo 24;

i) articolo 25;

j) articolo 26;

k) articolo 27, con esclusione dei commi 2 e 3;

l) articolo 28.

Art. 3.

Disposizioni in materia di valutazione della performance

1. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano annualmente, entro il 30 novembre, linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo.

2. Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico - amministrativo emanano direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione.

3. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo assicurano, anche per il tramite della struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.

4. Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce e adotta, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono individuati attraverso il ricorso alle modalità previste dal sistema di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 4.

Trasparenza

1. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, i risultati dell'attività di misurazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) le direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, nonché l'indicazione dei risultati raggiunti da ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto agli obiettivi programmati;

b) l'ammontare dei premi collegati alla performance;

c) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

d) le retribuzioni dei dirigenti;

e) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico - amministrativo;

f) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 5.

Funzioni di valutazione della performance

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei Ministri sono organizzate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, assicurando

lo svolgimento, con indipendenza di giudizio e riferendo direttamente agli organi di indirizzo politico - amministrativo, dei seguenti compiti:

a) cura del perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

b) coordinamento delle attività di valutazione previste ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999;

c) supporto agli organi di Governo e di amministrazione per le attività di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico;

d) predisposizione di criteri per la definizione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, di criteri per lo svolgimento del controllo di gestione e per l'utilizzo delle relative risultanze, nonché per la definizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

e) promozione di sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance;

f) garanzia della trasparenza dei risultati conseguiti;

g) supporto tecnico e metodologico agli organi di indirizzo politico - amministrativo per l'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

h) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrità, attestando l'assolvimento dei relativi obblighi, nonché delle iniziative di promozione delle pari opportunità;

i) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di Governo e di amministrazione;

j) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, in quanto compatibili con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali;

k) proposta agli organi di indirizzo politico - amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell'attribuzione ad essi dei relativi premi.

Art. 6.

Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. L'attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio è predisposta dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 sulla base dei livelli di performance individuale, attribuiti al personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e al personale non dirigenziale, secondo il sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Il sistema di valutazione della performance individuale tiene conto dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:

a) articolazione in fasce di merito;

b) grado di realizzazione delle performance;

c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati;

d) moltiplicazione del peso ponderato attribuito a ciascuna fascia di merito per il numero dei dipendenti che in essa rientrano.

3. Le fasce di merito e i corrispondenti pesi ponderati sono articolati in:

a) fascia di merito alta, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 100% e ad un peso ponderato pari a 1;

b) fascia di merito media, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 80% e ad un peso ponderato pari a 0,80;

c) fascia di merito bassa, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 60% e ad un peso ponderato pari a 0,60;

d) fascia di merito corrispondente ad un grado delle performance inferiore al 60% e ad un peso ponderato pari a zero, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.

4. Nelle fasce di merito di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, non può essere collocato più dell'80% dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere *c)* e *d)* dello stesso comma 3 non può essere collocato meno del 20% del personale.

5. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 372

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 settembre 1999, n. 205, S.O.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2009, n. 53.

Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 19. *(Criteri per la differenziazione delle valutazioni)*

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.»;

«Art. 74. *(Ambito di applicazione)*

1-2 (*Omissis*).

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.».

Note all'art. 1:

Il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance».

Il Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Merito e premi».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli da 2 a 15 del Titolo II e da 17 a 28 del Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Titolo II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 2. *(Oggetto e finalità)*

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

Art. 3. *(Principi generali)*

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

6. Fermo quanto previsto dall' articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.*(Ciclo di gestione della performance)*

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 5. *(Obiettivi e indicatori)*

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Art. 6. *(Monitoraggio della performance)*

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.

Art. 7. *(Sistema di misurazione e valutazione della performance)*

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera *e)*, del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Art. 8. *(Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa)*

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 9. *(Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale)*

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Art. 10. *(Piano della performance e Relazione sulla performance)*

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera *d)*, redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Art. 11. *(Trasparenza)*

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Art. 12. *(Soggetti)*

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13;

b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;

c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;

d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.

Art. 13. *(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)*

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;

c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;

d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;

e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;

c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;

d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e produttività;

e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera *a)*;

f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;

g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;

h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;

m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;

p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.

8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera *p)* del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.

Art. 14. *(Organismo indipendente di valutazione della performance)*

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

Art. 15. *(Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo)*

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:

a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;

b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;

d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.»;

«Titolo III
MERITO E PREMI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 17. *(Oggetto e finalità)*

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18. *(Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance)*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Art. 19. *(Criteri per la differenziazione delle valutazioni)*

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:

a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.

4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera *a)* del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere *b)* o *c)*. La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere *b)* e *c)* e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

Capo II
Premi

Art. 20. *(Strumenti)*

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;

b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;

c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;

d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;

e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;

f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.

2. Gli incentivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 21. *(Bonus annuale delle eccellenze)*

1. È istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*. Il bonus è assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

Art. 22. *(Premio annuale per l'innovazione)*

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.

2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.

4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 23. *(Progressioni economiche)*

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

Art. 24. *(Progressioni di carriera)*

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.

Art. 25. *(Attribuzione di incarichi e responsabilità)*

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

Art. 26. *(Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale)*

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:

a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;

b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.

Art. 27. *(Premio di efficienza)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.

Art. 28. *(Qualità dei servizi pubblici)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.».

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, S.O.:

«Art. 7. *(Autonomia organizzativa)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-*bis*. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma3, della legge 23 agosto1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):

«Art. 10. *(Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni)*

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

11G0173

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2011.

Ricorso straordinario proposto dall'Associazione sportiva dilettantistica «Smit Roma Centro» avverso la determinazione dirigenziale dell'Ufficio extradipartimentale politiche per la promozione e lo sviluppo dello sport del Comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1925, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e successive modificazioni;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 11 gennaio 2010, proposto dall'Associazione sportiva dilettantistica Smit Roma Centro avverso la determinazione dirigenziale dell'ufficio extradipartimentale politiche per la promozione e lo sviluppo dello sport del comune di Roma n. 18 del 15 gennaio 2009;

Udito il parere n. 2113/2011 reso, nell'adunanza del 20 aprile 2011, dalla sezione I del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport;

Decreta:

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui alle premesse, è respinto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

11A10446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2011.

Nomina dell'on. avv. Elio Vittorio Belcastro a Sottosegretario di Stato all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1,commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Elio Vittorio BELCASTRO è nominato Sottosegretario di Stato all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 124

11A10777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 giugno 2011.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno, avv. Sonia Viale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 con il quale sono state attribuite le deleghe ai Sottosegretari Sen. Michelino Davico, l'On. Alfredo Mantovano e il Sen. Nitto Francesco Palma;

Visto, altresì, il decreto ministeriale in data 23 maggio 2011 con il quale sono state attribuite le deleghe all'Avv. Sonia Viale nelle materie relative all'immigrazione e all'asilo di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nonché le materie relative alla cittadinanza, queste ultime prima attribuite al Sottosegretario di Stato Sen. Nitto Francesco Palma;

Ritenuto, per esigenze di omogeneità, di attribuire al Sottosegretario di Stato Avv. Viale anche la delega delle residue materie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che sono ancora previste nel provvedimento di delega al Sottosegretario di Stato Sen. Palma,

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad integrazione del decreto ministeriale in data 23 maggio 2011, sono delegate al Sottosegretario di Stato Avv. Sonia Viale le materie relative alle confessioni religiose, ai diritti civili, alla tutela e promozione delle minoranze storiche etnico-linguistiche e alle problematiche delle comunità minoritarie delle zone di confine, ivi compresa la minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia, materie prima attribuite, con il decreto ministeriale 20 maggio 2008 citato in premessa, al Sottosegretario di Stato Sen. Nitto Francesco Palma.

Art. 2.

1. Ad integrazione del citato decreto ministeriale in data 23 maggio 2011, il Sottosegretario di Stato Avv. Sonia Viale è delegato anche alla firma dei provvedimenti di approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (art. 20 e 21, regio decreto n. 289/1930) e della designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Art. 3.

1. È delegata al Sottosegretario di Stato Avv. Sonia Viale, relativamente alle materie delegate, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 4.

1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 13 giugno 2011

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 15, foglio n. 171

11A10665

DECRETO 23 maggio 2011.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno Avv. Sonia Viale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale il Sen. Michelino Davico, l'On. Alfredo Mantovano e il Sen. Nitto Francesco Palma sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'Interno;

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 con il quale sono stati delegati i Sottosegretari Sen. Michelino Davico, On.le Alfredo Mantovano e Sen. Nitto Francesco Palma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 2011 con il quale l'Avv. Sonia Viale è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Ritenuto, dunque, necessario procedere ad una parziale diversa attribuzione delle materie delegate ai Sottosegretari, a seguito della nomina dell'avv. Sonia Viale;

Ritenuto, in particolare, di attribuire al Sottosegretario di Stato Avv. Viale, per esigenze di omogeneità con le altre materie conferite con il presente decreto, quelle relative alla cittadinanza, prima delegate ad altro Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Sottosegretario di Stato Avv. Sonia Viale sono delegate le materie relative all'immigrazione e all'asilo, di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

2. Al Sottosegretario di Stato Avv. Sonia Viale sono delegate, altresì, le materie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione relative alla cittadinanza, prima attribuite, con il D.M. 20 maggio 2008 citato in premessa, al Sottosegretario di Stato Sen. Nitto Francesco Palma.

3. Il Sottosegretario di Stato Avv. Sonia Viale assicura, inoltre, anche nelle; materie non rientranti nella propria attività di delega, il diretto supporto al vertice politico per i rapporti con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato Avv. Sonia Viale è delegato alla firma della attribuzione e del diniego della cittadinanza italiana (artt. 5,7 e 8, legge n. 91/1992, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993).

Art. 3.

1. E' delegata al Sottosegretario di Stato Avv. Sonia Viale, relativamente alle materie delegate, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 4.

1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 maggio 2011

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 15, foglio n. 170

11A10882

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Merlin Elisabetta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Merlin Elisabetta, nata l'8 novembre 1951 a Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Torino in data 25 febbraio 1993;

Considerato che la medesima risulta di avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 22 agosto 1995;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Torino di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato in data 24 novembre 2010;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 30 giugno 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados di Lorca dal 15 luglio 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Merlin Elisabetta, nata l'8 novembre 1951 a Torino, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10321

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ferrer Rodriguez Ronald Henry, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Ferrer Rodriguez Ronald Henry, nato a Lima l'8 luglio 1975, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil» di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero Civil» del 17 maggio 2006 conseguito presso «l'Universidad Nacional Federico Villarreal»;

Considerato che il sig. Ferrer Rodriguez Ronal Henry è iscritto presso il Colegio de Ingenieros del Perù Consejo Departamental de Lima» come attestato in data 21 luglio 2005;

Preso atto della documentazione attestante esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Ferrer Rodriguez Ronald Henry, nato a Lima l'8 luglio 1975, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Civil» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri seziona A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia;

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, fatta salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia (scritta e orale): 1) architettura tecnica e (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale;

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

11A10322

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Piccoli Simone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Piccoli Simone, nato il 29 agosto 1971 a Verona, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Urbino in data 23 ottobre 2003 e del diploma di specializzazione4 nelle professioni legali rilasciato dall'Università di Verona e Trento come attestato in data 17 dicembre 2010;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Verona del 30 settembre 2005;

Preso atto che il richiedente ha dichiarato di essere in possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali rilasciato dall'Università di Trento e di aver svolto la scuola notarile del Triveneto e la pratica notarile presso un notaio;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 26 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha l'istante documentato di essere iscritto, «all'ilustre colegio de abogados» di Lorca dal 15 luglio 2010 e di essersi trasferito attualmente presso «Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona»;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato inoltre che il diploma di specializzazione per le professioni legali presso le scuole di specializzazione, istituite presso le singole università italiane sono finalizzate alla riduzione di un anno del biennio di pratica forense e non ad esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole, come d'altronde, la scuola notarile e la pratica notarile non incide in alcun modo sull'entità dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia, pertanto si ritiene che i certificati relativi al conseguimento di questo tipo di specializzazioni non possono essere considerati al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Piccoli Simone, nato il 29 agosto 1971 a Verona, cittadino italiano di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10323

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Romito Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Romito Teresa, nata l'11 giugno 1968 a Bari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Bari in data 18 novembre 2002 e il Master Universitario di I livello in Psicologia giuridica conseguito il 30 gennaio 2010 presso l'Università di Bari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Bari;

Preso atto che la richiedente ha presentato un attestato dell'ordine degli avvocati di Madrid relativa a collaborazione professionale, attestati di frequenza e partecipazione a corsi, seminari e convegni vari nonché copia della comunicazione dell'ordine degli avvocati di Bari relativa all'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 26 ottobre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha l'istante ha documentato di essere iscritta «all'ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 10 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» «dell'abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia sia colmata: e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva «dell'avvocato» che sia già tale in Italia;

Considerato che non si può tenere conto - al fine di una riduzione della prova attitudinale applicata - della attività professionale effettuata in Spagna in quanto riguarda attività su questioni vertenti il diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Romito Teresa, nata l'11 giugno 1968 a Bari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10324

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Jose Bibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Jose Bibin ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Dhanvantari Vidyaniketan School of Nursing» di Shimoga (India) dal sig. Jose Bibin, nato a Perumbavoor-Kerala (India) il giorno 20 novembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Jose Bibin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10392

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kuruvilla Jomon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994

contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Kuruvilla Jomon ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «Gayathri Foundation School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Kuruvilla Jomon, nato a Khimel (India) il giorno 9 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Kuruvilla Jomon è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10393

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kuruvilla Shaji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Kuruvilla Shaji ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «K.B.N. School of Nursing» di Gulbarga (India) dal sig. Kuruvilla Shaji, nato a Pala-Kerala (India) il giorno 24 agosto 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Kuruvilla Shaji è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10394

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. John Jomish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. John Jomish ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «K.B.N. School of Nursing» di Gulbarga (India) dal sig. John Jomish, nato a Chertha-la (India) il giorno 11 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. John Jomish è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10395

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Raveendran Nair Kalesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Raveendran Nair Kalesh ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nome di Kalesh R. Nair;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «K.B.N. School of Nursing» di Gulbarga (India) dal sig. Raveendran Nair Kalesh, nato a Chunkappara, Kerala (India) il giorno 26/05/1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Raveendran Nair Kalesh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10396

DECRETO 12 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale n. 01/1047 del 12 febbraio 2001 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Licenciada en Obstetricia», ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina in data 23 maggio 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 1996 presso l'«Universidad Cattolica de Santa Maria» di Arequipa Lima (Perù) dalla sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina, nata a Arequipa (Perù) il giorno 11 luglio 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10294

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2011.

Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti - *ex lege* n. 40/87 - per l'anno 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

Visto l'art. 20-*bis* della legge 23 febbraio 2006 n. 51 apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge 40/87;

Vista la legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 che, nel testo coordinato, all'art. 1 comma 4-*bis*, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'individuazione delle modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 40/87;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2008;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010 n. 9/VI/2010 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2009.

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2010 n. 365/VI/2010 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2010.

Decreta:

Art. 1.

Esercizio finanziario

1. Esclusivamente per l'anno 2011 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 40/87 sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 con le modificazioni riportate nei successivi articoli.

2. Per l'individuazione delle modalità, termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvederà con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui ai decreto ministeriale 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, decreto ministeriale 22 gennaio 2010 n. 9/VI/2010 e decreto ministeriale 22 ottobre 2010 n. 365/VI/2010.

Art. 2.

Termine di presentazione delle richieste

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1. Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2010 del contributo della legge 40/87 con decreto direttoriale n. 203/CONT/VI/2010 del 28 dicembre 2010, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.

Art. 4.

Costi ammissibili e limite temporale

1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2011.

Art. 5.

Modalità di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2011 e sulla base delle richieste presentate dagli Enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007.

Art. 6.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro: SACCONI

11A10448

DECRETO 19 luglio 2011.

Aggiornamento del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, a decorrere dal mese di febbraio 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2008, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 90 del 16 aprile 2008, concernente la determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, con decorrenza gennaio e giugno 2008;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali stipulato l'8 febbraio 2011 tra FISE-ARE e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, UILTRASPORTI;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, a valere dal mese di febbraio 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali.

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, a decorrere dal mese di febbraio 2011, è determinato a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, etc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE PRIVATE OPERANTI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE, DEL RECAPITO E DEI SERVIZI POSTALI - CCNL 8 FEBBRAIO 2011

NAZIONALE **IMPIEGATI** **FEBBRAIO 2011**

	4° liv	3° liv	3° liv s	2° liv	1° liv	Quadro
paga tabellare	10.352.28	11.160.96	12.132.12	14.153.76	16.175.64	16.175.64
ind. contingenza	6.215.04	6.235.32	6.264.36	6.311.76	6.386.28	6.386.28
scatti di anzianità (3 scatti)	1.096.92	1.134.00	1.171.44	1.189.80	1.301.40	1.301.40
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96
indennita' di presenza (art. 45)	750.20	750.20	750.20	750.20	750.20	750.20
UNA TANTUM	162.59	175.30	190.54	222.31	254.06	254.06
Indennita di funzione						371.88
Totale A	**18.700.99**	**19.579.74**	**20.632.62**	**22.751.79**	**24.991.54**	**25.363.42**
tredicesima mensilità	1.482.35	1.554.52	1.640.99	1.814.94	1.998.94	2.029.93
quattordicesima mensilità	1.472.02	1.544.19	1.630.66	1.804.61	1.988.61	2.019.60
Totale B	**2.954.37**	**3.098.71**	**3.271.65**	**3.619.55**	**3.987.55**	**4.049.53**
T.F.R.	1.536.49	1.611.33	1.701.00	1.881.39	2.072.21	2.104.35
INPS (29,41)	6.368.84	6.669.73	7.030.25	7.765.81	8.522.75	8.650.35
INAIL (0,404%)	87.49	91.62	96.57	106.54	117.08	118.83
Fondo di previdenza complementare	194.10	203.29	214.40	237.33	260.62	260.62
Costo sicurezza del lavoro (1)	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Totale C	**8.436.92**	**8.825.97**	**9.292.22**	**10.231.07**	**11.222.66**	**11.384.15**
TOTALE COSTO ANNUO	**30.092.28**	**31.504.42**	**33.196.49**	**36.602.41**	**40.201.75**	**40.797.10**
Costo medio giornaliero	120.37	126.02	132.79	146.41	160.81	163.19
Incidenza IRAP(3,9%) (*)	4.61	4.83	5.09	5.62	6.17	6.27
Incidenza IRES(27,5% IRAP)	1.27	1.33	1.40	1.55	1.70	1.72
Costo medio giornaliero	**126.25**	**132.18**	**139.28**	**153.58**	**168.68**	**171.18**

(1) Costo minimo annuo aziendale della sicurezza per lavoratore.

(2) Per le regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria (legge 266/2005), scatta l'aumento dell'1% dell'aliquota IRAP.

NOTA: Giornate annue lavorate = 365-52 domeniche-26 ferie-14 festività-4 ex-fest. sopp.-10 r.o.l.-9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = 250

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE PRIVATE OPERANTI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE, DEL RECAPITO E DEI SERVIZI POSTALI - CCNL 8 FEBBRAIO 2011

NAZIONALE **OPERAI** **FEBBRAIO 2011**

	6° liv	5°	5° livS	4° liv	3° liv	3° liv s
paga tabellare	8.087.76	8.897.04	9.300.60	10.352.28	11.160.96	12.132.12
ind. contingenza	6.165.12	6.190.68	6.199.80	6.215.04	6.235.32	6.264.36
scatti di anzianità (3 scatti)	1.022.76	1.059.84	1.069.20	1.096.92	1.134.00	1.171.44
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96
indennita' di presenza (art. 45)	750.20	750.20	750.20	750.20	750.20	750.20
UNA TANTUM	127.03	139.74	146.09	162.59	175.30	190.54
indennita' vestiario (art. 53)€ 0,88x22gg)	212.96	212.96	212.96	212.96	212.96	212.96
Totale A	**16.489.79**	**17.374.42**	**17.802.81**	**18.913.95**	**19.792.70**	**20.845.58**
tredicesima mensilità	1.283.30	1.355.96	1.391.13	1.482.35	1.554.52	1.640.99
quattordicesima mensilità	1.272.97	1.345.63	1.380.80	1.472.02	1.544.19	1.630.66
Totale B	**2.556.27**	**2.701.59**	**2.771.93**	**2.954.37**	**3.098.71**	**3.271.65**
T.F.R.	1.330.06	1.405.42	1.441.89	1.536.49	1.611.33	1.701.00
INPS (31,63)	6.024.27	6.350.04	6.507.79	6.916.95	7.240.55	7.628.28
INAIL (8,8787%) (3)	1.691.04	1.782.49	1.826.77	1.941.62	2.032.46	2.141.30
Fondo di previdenza complementare	168.45	177.72	182.29	194.10	203.29	214.39
Costo sicurezza del lavoro (1)	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Totale C	**9.463.82**	**9.965.67**	**10.208.74**	**10.839.16**	**11.337.63**	**11.934.97**
TOTALE COSTO ANNUO	**28.509.88**	**30.041.68**	**30.783.48**	**32.707.49**	**34.229.05**	**36.052.21**
Costo medio giornaliero	114.04	120.17	123.13	130.83	136.92	144.21
Incidenza IRAP(3,9%) (2)	4.12	4.34	4.45	4.73	4.95	5.22
Incidenza IRES(27,5% IRAP)	1.13	1.19	1.22	1.30	1.36	1.44
Costo medio giornaliero	**119.29**	**125.70**	**128.80**	**136.86**	**143.23**	**150.87**

(1) Costo minimo annuo aziendale della sicurezza per lavoratore

(2) Per le regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria (legge 266/2005), scatta l'aumento dell'1% dell'aliquota IRAP.

(3) classificazione Inail 9123 - aliquota suscettibile di significativa variazione anche in ribasso in relazione alle diverse mansioni espletate.

NOTA: Giornate annue lavorate = 365-52 domeniche-26 ferie-14 festività-4 ex-fest. sopp.-10 r.o.l.-9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = 250

11A10305

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2011.

Individuazione delle procedure e dei termini per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa agricola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visti i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo Regolamento;

Visto l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art. 103-*unvicies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 ottobre 2004, che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, e comunicato alla Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008, con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale sono state individuate le nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo n. 102/04 che prevede, tra l'altro, di stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi;

Ritenuto di provvedere ad adeguare i termini, le modalità e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto il decreto 30 novembre 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione delle nuove procedure e modalità di erogazione del contributo pubblico sulla spesa assicurativa;

Vista la proposta del gruppo di lavoro e le osservazioni pervenute dalla parte agricola e da quella assicurativa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 23 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Rischi assicurabili

1 - I rischi climatici sulle colture e sulle strutture aziendali, le fitopatie e gli attacchi parassitari resistenti agli ordinari trattamenti fitosanitari sulle colture, le epizoozie negli allevamenti e lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per malattie o cause accidentali, sono assicurabili con polizze agevolate, nei termini stabiliti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto all'articolo 4, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni.

2 - I rischi possono essere coperti con polizze con soglia di danno del 30 per cento a carico del produttore, calcolata secondo le procedure stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 ottobre 2008, o senza soglia di danno, nei termini indicati nel medesimo piano assicurativo.

Art. 2.

Fonti di finanziamento

1 - La spesa per gli incentivi assicurativi, in relazione ai rischi coperti e alle tipologie di polizze stipulate dai produttori assicurati, è posta a carico delle seguenti fonti di finanziamento:

a) risorse comunitarie nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di cui all'articolo 103-*unvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie, degli attacchi parassitari e delle perdite prodotte da animali, a carico delle produzioni di uva da vino;

b) risorse comunitarie derivanti dalla ripartizione annuale delle disponibilità finanziarie dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, maggiorate della quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari sulle coltivazioni (con esclusione dell'uva da vino, di cui al punto *a)*, e delle epizoozie negli allevamenti zootecnici, con polizze con soglia di danno;

c) risorse finanziarie per gli incentivi assicurativi nell'ambito del bilancio nazionale, in applicazione della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04, e successive modifiche e integrazioni, da utilizzare secondo il seguente ordine di priorità:

1) per la copertura dei rischi climatici a carico delle strutture aziendali, per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, non finanziabili dalla normativa comunitaria richiamata al punto *b)*;

2) per l'integrazione del contributo comunitario di cui ai punti *a)* e *b)*, fino alla concorrenza dell'aliquota massima dell'80 per cento, prevista dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013(2006/C 319/1);

3) per la copertura, con polizze senza soglia di danno, dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari sulle coltivazioni, con esclusione dell'uva da vino integralmente finanziabile con risorse comunitarie, e dei mancati redditi e abbattimenti forzosi negli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie.

Art. 3.

Misura del contributo

1 – Il contributo concedibile nei limiti delle disponibilità dei bilanci comunitario e nazionale, è calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo sostenuta per il pagamento del premio assicurativo. La spesa ammessa a contributo è determinata dall'ISMEA, secondo procedure e modalità stabilite dal Piano assicurativo agricolo annuale.

2 – L'entità del contributo sulla spesa ammessa, calcolata secondo le procedure indicate al comma 1, per il pagamento del premio delle polizze agevolate verificate dall'organismo pagatore o dalle regioni, nei limiti di rispettiva competenza, in relazione alla normativa di riferimento, comunitaria o nazionale, alle tipologie di polizza e ai rischi coperti, è così determinata:

a) - per i rischi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, a carico dell'uva da vino, in attuazione del programma vitivinicolo nazionale, è concedibile un aiuto fino:

all'80 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con soglia di danno del 30% che coprono i rischi climatici;

al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno che coprono i rischi climatici, le fitopatie, le infestazioni parassitarie e le perdite prodotte da animali;

b) - per i rischi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, in attuazione dell'articolo 68 e seguenti del regolamento (CE), n. 73/09, in cui sono previste polizze con soglia di danno del 30%, è concedibile un aiuto fino al 65% della spesa ammessa a contributo;

c) - per i rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*:

c1 - a carico delle strutture aziendali è concedibile un aiuto nazionale fino:

all'80 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con soglia di danno del 30%;

al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno.

c2 – a carico degli allevamenti per lo smaltimento delle carcasse, è concedibile un aiuto nazionale fino al 50% della spesa ammessa a contributo;

c3 - l'aiuto comunitario, di cui all'articolo 2, comma 1 lettere *a)* e *b)*, può essere integrato dal contributo nazionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fino alla concorrenza delle seguenti aliquote percentuali massime previste dal decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni:

80 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con soglia di danno del 30%;

50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno o che coprono anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari;

c4 – a carico delle coltivazioni, con esclusione dell'uva da vino finanziata da risorse comunitarie, a copertura dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari a carico degli allevamenti zootecnici a copertura dei mancati redditi e degli abbattimenti forzosi a seguito di epizoozie, con polizze senza soglia di danno è concedibile un contributo nazionale fino al 50% della spesa ammessa;

d) al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli Organismi pagatori possono erogare il contributo massimo

consentito dal rispettivo regime di aiuto la cui spesa è coperta da economie o compensazioni derivanti da altre misure previste nell'ambito del medesimo regime di aiuto o da eventuali assegnazioni aggiuntive a carico del bilancio nazionale.

Art. 4.

Presentazione della domanda di aiuto e modalità di erogazione del contributo

1 – Per accedere agli aiuti comunitari sulla spesa ammessa a contributo, per la copertura assicurativa dell'uva da vino, di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera *a)*, la domanda è presentata dal produttore agricolo all'Organismo pagatore competente per il territorio di ubicazione del vigneto, secondo le modalità definite dall'Agea; il medesimo Organismo pagatore provvede all'erogazione dell'aiuto.

2 - Per accedere agli aiuti comunitari sulla spesa ammessa a contributo, per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera *b)*, la domanda deve essere presentata dal produttore agricolo all'Organismo pagatore nell'ambito della domanda unica per gli aiuti comunitari, nei termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

3 – Il contributo integrativo nazionale sulla spesa per le polizze individuali, nei limiti ed alle condizioni stabilite al precedente articolo 3, comma 2 lettera c 3, è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Organismo pagatore a carico della domanda prodotta per l'analogo aiuto comunitario di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto delle risultanze istruttorie e dell'entità del contributo comunitario riconosciuto;

4 – Il contributo integrativo nazionale sulla spesa premi per le polizze collettive, ai sensi del precedente articolo 3, comma 2 lettera c 3, sottoscritte dagli imprenditori agricoli attraverso gli organismi associativi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni, che hanno anticipato il pagamento del premio per conto degli associati, è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali agli organismi stessi, previa domanda da presentare tramite le Regioni e le Provincie autonome, per il parere di competenza, unitamente al consuntivo di spesa della contabilità separata per le attività di difesa di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo n. 102/04, tenendo conto dei controlli e delle determinazioni dell'Organismo pagatore e dell'entità del contributo comunitario riconosciuto. Lo schema di domanda è scaricabile dal sito internet www.politicheagricole.gov.it.

5 - Il contributo nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c 1,c 2, c 4, per la copertura dei rischi non finanziabili con risorse comunitarie, è erogato sulla base di domanda presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per le polizze collettive, la domanda, secondo lo schema scaricabile dal sito internet www.politicheagricole.gov.it – fondo solidarietà nazionale – interventi assicurativi, è presentata tramite le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti, entro 30 giorni dall'approvazione del consuntivo di spesa della contabilità separata per le attività di difesa di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo n. 102/04, dagli Organismi associativi che hanno provveduto al pagamento del premio e ai quali sarà erogato il contributo per conto degli associati. Per le polizze individuali, la domanda è presentata via web unitamente all'informatizzazione dei dati di polizza nel portale SIAN e le quietanze di pagamento dei premi sono inviate alle regioni e province autonome per il parere di competenza.

6 - Ai riscontri dei dati di polizza, anche a campione, di cui al comma 5, acquisiti nella banca dati SIAN con i dati del fascicolo aziendale, provvedono le Regioni e le Province autonome territorialmente competenti, che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di contributo unitamente al consuntivo di spesa per le polizze collettive e delle quietanze di pagamento dei premi per le polizze individuali, esprimono il parere di competenza. Nei successivi 30 giorni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al pagamento del contributo.

Art. 5.

Stipula delle polizze

1 - Per la copertura dei rischi aziendali, di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli aventi i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, possono stipulare polizze agevolate in forma individuale, oppure in forma collettiva aderendo ad una delle associazioni di imprenditori agricoli, costituite nei termini, per gli scopi e le finalità di cui all'articolo 11 e seguenti, del predetto decreto legislativo.

2 - Prima della stipula della polizza occorre accertare che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le colture che si intendono assicurare trovino rispondenza con i dati della consistenza zootecnica ed i macrousi delle superfici riportati nel fascicolo aziendale presente nella banca dati SIAN. In presenza di difformità dei dati del fascicolo rispetto alla effettiva consistenza aziendale o qualora il fascicolo risultasse del tutto assente, occorre provvedere all'aggiornamento ovvero alla sua nuova costituzione prima della stipula della polizza;

3 - Alle verifiche ed agli adempimenti di cui al comma 2 provvedono gli imprenditori agricoli rivolgendosi agli Organismi Pagatori territorialmente competenti.

4 - Le polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo col-

turale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La spesa contributiva è, in ogni caso, imputata all'esercizio finanziario dell'anno in cui è stata stipulata la polizza.

Art. 6.

Informatizzazione dei dati di polizza

1 - Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla stipula, e comunque non oltre i termini per l'informatizzazione delle polizze riportati all'articolo 8, le polizze agevolate devono essere inviate via web alla banca dati assicurativi SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per l'acquisizione, secondo le specifiche tecniche elaborate nell'ambito del SIAN stesso, d'intesa con le Amministrazioni competenti al trattamento dei dati: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni/Province autonome, Agea, Organismi pagatori, Ismea. Gli organismi collettivi di difesa, previo accordo per la definizione delle modalità con il gestore Sian, possono inviare i dati di polizza informatizzati dei propri associati in maniera cumulativa, e previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti ai controlli, possono trasmettere i dati anche in tempi successivi e comunque entro termini temporali che consentano gli accertamenti di cui al successivo articolo 7, tra i quali la verifica in campo della presenza delle colture assicurate.

2 - Per l'informatizzazione delle polizze individuali nel portale SIAN gli imprenditori agricoli provvedono rivolgendosi all'Organismo pagatore territorialmente competente.

3 - Ai medesimi adempimenti, per le polizze collettive, provvedono gli Organismi associativi attraverso il Portale SIAN.

4 – L'invio alla banca dati assicurativi SIAN dei dati di polizza ha valore di prenotazione di spesa, sui quali le Amministrazioni pubbliche avviano i controlli di competenza per l'erogazione dell'aiuto comunitario e nazionale a favore degli aventi diritto, dopo la presentazione della domanda formale e la dimostrazione del pagamento del premio nei termini stabiliti al precedente articolo 4.

Art. 7.

Controlli sui dati di polizza

1. I dati di polizza acquisiti nella banca dati assicurativi SIAN, prima del pagamento del contributo sono sottoposti ai controlli per accertare preventivamente:

i requisiti soggettivi del produttore per l'ammissibilità a contributo della relativa polizza;

la congruità delle superfici e dei rispettivi macrousi e della consistenza zootecnica con i dati contenuti nel fascicolo aziendale, tenendo conto dei limiti di tolleranza consentiti dalla normativa comunitaria o nazionale.

Tali controlli sono svolti dagli Organismi pagatori nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo per le polizze che beneficano dei contributi comunitari. Per le polizze non finanziabili con contributi comunitari tali controlli sono effettuati dalle Regioni e Province autonome, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 6.

2. Nell'ambito del sistema informativo viene verificata in modo automatico la corrispondenza con il Piano assicurativo agricolo annuale, in particolare con i rischi coperti, nonché la conformità dei prezzi unitari utilizzati per la determinazione dei valori assicurati, con i prezzi unitari massimi, da individuare con apposite codifiche, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000.

Art. 8.

Termini informatizzazione polizze e pagamento dei premi

1 – In relazione ai rischi coperti sono stabiliti i termini perentori di seguito indicati per l'informatizzazione delle polizze e per il pagamento dei premi:

a) Uva da vino:

termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze o rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze informatizzate in precedenza: 15 giugno;

termine ultimo per il pagamento dei premi e la presentazione all'Organismo pagatore, delle quietanze di pagamento dei premi: 15 settembre;

b) Altre produzioni vegetali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici:

termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze o rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze informatizzate in precedenza: 30 novembre;

termine ultimo per il pagamento dei premi e la presentazione all'Organismo pagatore, delle quietanze di pagamento dei premi:

30 novembre per le polizze sottoscritte nel primo semestre, la cui efficacia di copertura dei rischi a carico delle produzioni vegetali, degli allevamenti zootecnici e delle strutture aziendali, si conclude entro il 31 dicembre;

31 marzo dell'anno successivo per le polizze sottoscritte nel secondo semestre, la cui efficacia di copertura del rischi a carico delle produzioni vegetali si conclude entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate e documentate esigenze rappresentate dagli Enti interessati, sentite le Regioni, i termini predetti possono essere rideterminati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 9.

Tempi di erogazione del contributo

1 – i contributi comunitari sulla spesa ammessa a contributo, sono erogati:

entro il 15 ottobre per la copertura assicurativa dell'uva da vino;

dal primo dicembre dell'anno in cui è stata stipulata la polizza, al 30 giugno dell'anno successivo, per la copertura assicurativa degli altri prodotti e degli allevamenti.

2 – Il contributo nazionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è erogato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, corredata del parere favorevole regionale e della documentazione di consuntivo per le polizze collettive, ovvero della dimostrazione di spesa per le polizze individuali.

Art. 10.

Informatizzazione dei risarcimenti

1 – La fornitura dei dati sui risarcimenti attraverso il portale SIAN deve essere effettuata entro il:

31 gennaio dell'anno successivo, per le polizze che esauriscono la copertura del rischio entro l'anno precedente;

31 maggio per le polizze che coprono i rischi a cavallo di due anni;

2 – Agli adempimenti di cui al punto 1 provvede:

l'Organismo associativo per le polizze collettive;

l'imprenditore agricolo che ha stipulato la polizza individuale rivolgendosi all'organismo pagatore territorialmente competente.

Le imprese assicurative, ai fini del riscontro anche a campione dei dati di cui sopra, trasmettono ad Ismea i dati sui risarcimenti secondo specifiche tecniche Sian.

3 – L'ISMEA, sulla base dei dati acquisiti nella banca dati assicurativi SIAN, prima di effettuare il calcolo dei parametri contributivi per l'anno successivo, provvede ai controlli di coerenza dei dati pervenuti, segnalando al SIAN le eventuali anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi.

Art. 11.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'esclusione dai benefici di legge.

2. In mancanza degli adempimenti da espletare anche successivamente all'incasso del contributo, come la verifica del pagamento del premio da parte dell'assicurato o del rimborso del premio stesso anticipato dall'organismo associativo di appartenenza per le polizze collettive, e l'informatizzazione dei risarcimenti da acquisire nella banca dati assicurativi del SIAN, si procederà alla revoca dei contributi eventualmente dovuti ed al recupero dei contributi erogati, anche attraverso la compensazione a carico degli incentivi per gli anni successivi.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1 – Le disposizioni del presente decreto, dove i tempi tecnici necessari lo permettano, si applicano anche per la campagna assicurativa 2010, relativamente agli adempimenti ancora da espletare.

2 - Limitatamente alla campagna assicurativa 2010, in considerazione delle difficoltà emerse nel primo anno di applicazione delle nuove misure comunitarie per la copertura assicurativa dell'uva da vino, delle altre colture e degli allevamenti, di cui al regolamento (CE)1234/2007, articolo 103-*unvicies* e regolamento (CE) n.73/2009, articolo 68, le polizze non ammesse agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la ritardata o mancata presentazione della domanda, possono beneficiare dell'analogo aiuto nazionale, previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche e integrazioni.

3 – Con successivo decreto ministeriale possono essere apportate modifiche o integrazioni alle procedure previste nel presente provvedimento, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari ed a snellire le relative procedure.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 aprile 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 280

11A10397

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtènesi" e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione

delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San Martino della Battaglia intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtènesi" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtènesi"e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale – n. 107 del 10 maggio 2011;

Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi, le istanze e controdeduzioni presentate dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San Martino della Battaglia, avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 23 e 24 giugno 2011 sulla citate istanze e controdeduzioni, con il quale sono state parzialmente accolte le richieste formulate con il conseguente adeguamento dell'articolo 2 del disciplinare, concernente la composizione della base ampelografica dei vigneti, dell'articolo 6 relativamente ad alcuni descrittori delle caratteristiche al consumo e dell'art. 7 circa l'utilizzo della dicitura "Chiaretto della Valtènesi" in etichetta;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Valtènesi" in conformità ai pareri espressi, in data 21 e 22 marzo 2011 e 23 e 24 giugno 2011, dal sopra citato Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata "Valtènesi" ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata "Valtènesi" é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi", provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Valtènesi" é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata "Valtènesi".

Roma, 14 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

Annesso

Disciplinare di di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi"

Articolo 1
Denominazione

1.La denominazione di origine controllata "Valtènesi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

-"Valtènesi"
-"Valtènesi" chiaretto.

Articolo 2
Base ampelografica

1.I vini a denominazione di origine " Valtènesi" nelle tipologie rosso e chiaretto devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo del 50% da vitigni Groppello (nei tipi " Gentile" e/o "Mocasina").
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 50% , le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011,e con l'esclusione dei vitigni a bacca rossa di cui all'allegato 4 del DM 23/12/2009 che potranno concorrere complessivamente nella misura massima del 10 %.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtènesi» , comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia, caratterizzati dal microclima del lago di Garda: Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S.Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.
Comprende inoltre parte dei territori dei comuni di Lonato del Garda e di Desenzano del Garda, ricadenti all'interno della linea ideale di delimitazione che, partendo dal lago di Garda, in corrispondenza al confine amministrativo tra Lonato e Padenghe, si dirige verso ovest seguendo il confine stesso. Tale linea prosegue poi seguendo il confine amministrativo tra Lonato e Calvagese; devia poi verso sud e segue il confine amministrativo prima tra Lonato e Bedizzole, poi tra Lonato e Calcinato fino ad incontrare l'autostrada "Serenissima". Il confine prosegue quindi lungo l'autostrada in direzione est fino all'altezza del sottopassaggio che congiunge via Arcangelo da Lonato con via Prè; a questo punto la linea segue la via Prè in direzione sud, poi segue la via san Polo la quale piegando prima verso ovest, poi verso sud, conduce alla via Malocco sopra; con essa si identifica e prosegue lungo la via Malocco sotto fino all' abitato di Esenta; la linea prosegue

ancora in direzione sud seguendo la via Staffolo fino all'incrocio con la via Slossaroli; segue ora detta via in direzione est, si allinea quindi a nordest lungo la via Fornaci dei Gorghi e prosegue quindi in direzione nord lungo la provinciale del Benaco fin oltre le arcate del viadotto ferroviario nell'abitato di Desenzano ove, piegando prima ad est e poi a nord, arriva al lago in località Desenzanino. Il confine segue poi la riva del lago in direzione nordovest fino a congiungersi al punto di partenza.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtènesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare e collinare di buona esposizione.

I sesti d'impianto e i sistemi di potatura (corti e medi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

La forma di allevamento dei nuovi impianti dovrà essere la spalliera; è però consentita l'iscrizione allo schedario viticolo di vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare strutturati con forme di allevamento diverse, purché non espanse.

Per i vigneti di nuovo impianto o reimpianto, la densità di piante non può essere inferiore a 4400 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto; per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sarà sufficiente una densità di piante non inferiore a 3200 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia: produzione zero;
2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia: produzione zero;
3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: vigneto a pieno regime produttivo;

1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;
2° anno dal sovrainnesto: vigneto a pieno regime produttivo.

Per i vigneti a pieno regime produttivo, la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Valtènesi" non deve essere superiore a 11 tonnellate per ettaro.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Lombardia, con proprio decreto, anche su istanza del consorzio di tutela riconosciuto e delegato, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata“Valtènesi” al momento della raccolta, nel loro insieme devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, eventuale appassimento, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3; tuttavia, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche entro l’ambito dei seguenti comuni :
Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.

Per i vini a denominazione di origine “Valtènesi”, la resa massima dell’ uva in vino finito non deve essere superiore al 68%.
Qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per la produzione del vino “Valtènesi” nella tipologia chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle bucce .
Per i vini a denominazione di origine “Valtènesi” è ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l’immissione al consumo.

Per i vini a denominazione d’origine “Valtènesi” l’immissione al consumo potrà avvenire esclusivamente a partire dal 1 Settembre successivo alla vendemmia per la tipologia “rosso”, e dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia “chiaretto”.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Valtènesi» all' atto della immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

“Valtènesi” tipologia rosso
- colore: rosso rubino, anche intenso, brillante con eventuali riflessi granati con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;
- sapore: sapido, fine, equilibrato , caratteristico ;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Valtènesi”chiaretto
- colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi rubino o lievemente aranciati;
- odore: caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori floreali e fruttati;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco, sapido, fine, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Qualora nelle fasi di vinificazione e maturazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" vengano utilizzati contenitori di legno il vino potrà presentare lieve sentore di legno.

Articolo 7
Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" è obbligatorio riportare l'annata di produzione .

Per la designazione del vino a denominazione di origine controllata "Valtènesi" tipologia rosso non è ammesso riportare l'indicazione "rosso".

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" può essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'apposito schedario viticolo, che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

E' inoltre consentito, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive di cui all' allegato elenco positivo.

Articolo 8
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma tradizionale, in vetro, aventi capacità previste dalla legge, non superiore a litri 9, con chiusura idonea alla conservazione ed all'affinamento del vino contenuto, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a strappo .

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VALTENESI	B427	X	999	2	X	X	A	0	X
VALTENESI CHIARETTO	B427	X	999	3	X	X	A	0	X

Elenco indicazioni geografiche aggiuntive

- Padenghe

- Moniga

- Manerba

- Mocasina

- Portese

- Polpenazze

- Picedo

- Puegnago

- Raffa

- S.Felice

- Soiano

11A10308

DECRETO 21 luglio 2011.

Estensione della dichiarazione di esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il proprio decreto 11 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 marzo 2011, n. 66, di declaratoria del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dall'8 novembre al 10 novembre 2010 nella provincia di Salerno, per effetto dei danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Vista la nota 25 maggio 2011 con la quale la regione Campania chiede di estendere ai comuni di Laviano, Contursi Terme, Colliano, Roscigno, Postiglione, Ottati; Castelcivita, Aquara, Sant'Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Sicignano degli Alburni, Monteforte Cilento, Sacco, Piaggine, Laurino, Stio, Sassano, Sanza, Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro e Monte San Giacomo della provincia di Salerno i territori delimitati con il richiamato decreto dell'11 marzo 2011, per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Le provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, sono estese ai territori agricoli dei comuni di Laviano, Contursi Terme, Colliano, Roscigno, Postiglione, Ottati, Castelcivita, Aquara, Sant'Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Sicignano degli Alburni, Monteforte Cilento, Sacco, Piaggine, Laurino, Stio, Sassano, Sanza, Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro e Monte San Giacomo della provincia di Salerno, già delimitati con decreto ministeriale 11 marzo 2011 richiamato nelle premesse, per i danni causati dalle piogge alluvionali dall'8 novembre al 10 novembre 2010 alle strutture aziendali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro: ROMANO

11A10447

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della Società "LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA", in Centallo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"LOGISTICA SOCIETA' COOPEATIVA"**, con sede in **Centallo (CN)** (codice fiscale 03041490040) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il sig. **Melchiorre CAVALLO**, nato a Racconigi (CN) il 26/08/1962ivi domiciliato, Via Dei Quaranta, n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09814

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "4 B TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", in SAN GIOVANNI LUPATOTO e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"4 B TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE",** con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) (codice fiscale 02945240238) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e ..l'**Avv. Patrizia PERRINO**, nata a Palermo (PA) il 10/02/1964 domiciliata in Verona (VR) con studio, in Corso Porta Nuova, n. 11 cap. 37122, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09815

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società « LA3 SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE», in Montebello della Battaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società "**LA3 SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in Montebello della Battaglia (PV) (codice fiscale 01985140183) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e ..il.. **Dr. Davide CARELLI**, nato a Pavia (PV) il 06/05/1976 con studio in Milano (MI), Via San Vito, n. 18 - cap. 20123, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09816

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società"DATA ON LINE MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in Porto Mantovano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"DATA ON LINE MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in **Porto Mantovano (MN) frazione Soave** (codice fiscale 02044870208) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il **Rag. Nicola PENNA**, nato a Mantova (MN) il 21/04/1965ivi domiciliato, in Galleria San Cristoforo, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09817

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «FREEMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA FREEMEDIA SOC. COOP. A R. L.», in Vicopisano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24/11/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"FREEMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA FREEMEDIA SOC. COOP. A R. L."**, con sede in Vicopisano (PI) frazione San Giovanni alla Vena, (codice fiscale 01590690507) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la Dr. Stefania RICCI, nata a Pisa il 22/09/1963 domiciliata in Pisa (PI), Via Oratoio, n. 164, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09819

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CONSORZIO ELABORA GROSSETO SOCIETA' COOPERATIVA», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22/11/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La Società **CONSORZIO ELABORA GROSSETO SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in **Grosseto** (codice fiscale 01379450537) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. ed il **Dr. Pier Luigi GIAMBENE**, nato a Pistoia il 22/11/1959, domiciliato in Quarrata (PT),Via Montalbano, n.140 ne è nominatocommissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09820

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CFM SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINI MILANO IN LIQUIDAZIONE», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"CFM SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINI MILANO IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in **Milano (MI)** (codice fiscale 05750940966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la **Dott.ssa Elena MARZI**, nata a Rho (MI) il 27/06/1970 domiciliata in Milano, Piazza Cavour, n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09821

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «MADIAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 03/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"MADIAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in **Milano (MI)** (codice fiscale 03104180967) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il **Dr. Roberto AMMENDOLA**, nato a Milano il 08/08/1979, ivi domiciliato in Via San Vito, n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09822

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «PROGETTO H SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione ordinaria in data 25/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società cooperativa **"PROGETTO H SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE"**, in liquidazione, con sede in Prato (PO) (codice fiscale 01753500972) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il **Dr. Pier Luigi GIAMBENE**, nato a Pistoia il 22/11/1959, domiciliato in Quarrata (PT), Via Montalbano, n. 140, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09823

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «COOPERATIVA SOL-LEVA LOGISTICA E FACCHINAGGIO — SOCIETA' COOPERATIVA», in liquidazione, in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società cooperativa **"COOPERATIVA SOL-LEVA LOGISTICA E FACCHINAGGIO – SOCIETA' COOPERATIVA"**, in liquidazione, con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 05110870481) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il**Dr. Tommaso RIDI**, nato a Firenze il 16/07/1980, ivi domiciliato in Via dei Mille, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09824

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IL CASTAGNO SOCIETA' AGRICOLA – Società Cooperativa», in Monticiano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La **Soc. Coop. IL CASTAGNO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA – Società Cooperativa,** con sede in Monticiano (SI) (codice fiscale 00562420521) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. **Mario MARCHI**, nato a Sinalunga (SI) il 29 giugno 1965 ed ivi domiciliato in Fraz. Bettolle, Piazza del Popolo, n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09825

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "C.A.N. SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA C.A.N. SOC. COOP.", in Vicolungo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"C.A.N. SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA C.A.N. SOC. COOP."**, con sede in **Vicolungo (NO)** (codice fiscale 01813270038) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. FRANCESCO CAPPELLO, nato a Alba (CN) il 30/10/1969 domiciliato in Alba (CN), Via Vida, n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09826

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "SARDEGNA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", in Monastir e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"SARDEGNA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in Monastir (CA) (codice fiscale 02181280922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il **Dr. Carlo CROBEDDU**, nato a Cagliari il 14/10/1960, ivi domiciliato in Via Figari, n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09827

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "COOPERATIVA EDILE TERRALBA SOCIETA' COOPERATIVA", in Terralba e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"COOPERATIVA EDILE TERRALBA SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Terralba (OR) (codice fiscale 00061750956) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il **Dr.Corrado CADDEO**, nato a Oristano (OR) il 29/01/1962 domiciliato in Cagliari (CA), Via Figari, n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09828

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «PIMEA SOCIETA' COOPERATIVA», in liquidazione, in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25/05/2011dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La soc. coop. **PIMEA SOCIETA' COOPERATIVA, in liquidazione**consede in **Roma** (codice fiscale 01487600585) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il **Dr.Marco FANTONE,** nato a Roma il 05/10/1952, domiciliato in Ostia Lido (RM), Piazza Giuliano della Rovere, n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09829

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' OBIETTIVO 2000», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 05/05/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' OBIETTIVO 2000**, con sede in **Roma** (codice fiscale 06450140584) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il **Rag. Antonio GAGLIARDO**, nato a Roma il 20/01/1954, ivi domiciliato in Via Morgagni, n. 6/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09830

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "BIOS TERRA – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE", in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"BIOS TERRA – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in **Roma (RM)**. (codice fiscale 05102061008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e l'**Avv. Daniela RAPARELLI**, nata a L'Aquila, il 23/04/1979,domiciliata in Roma, Via J. E. Baudot n. 9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09831

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «BLU COOPERATIVA – S.C. SIGLABILE BLU COOP. s.c.», in Acqui Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze del verbale di supplemento di ispezione dell'associazione di rappresentanza in data 30/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"BLU COOPERATIVA – S. C. SIGLABILE BLU COOP – S. C."**, con sede in **Acqui Terme (AL)** (codice fiscale 01901660066) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il dr. PIER PAOLO PASINO, nato ad Alessandria (AL) il 09/06/1963 domiciliato in Alessandria (Al), Via Cesare Lombroso, n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09832

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "CIAS ARCHEOTECA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE", in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"CIAS ARCHEOTECA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in **Roma (RM)** (codice fiscale 05754401007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la rag. TATIANA VALERI, nata a Roma (RM) il 05/03/1979 domiciliata in Roma (RM), Via G.B. Morgagni, n. 6/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09833

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "OLGA SOLUTIONS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE", in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"OLGA SOLUTIONS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in **Torino (TO)** (codice fiscale 07377630012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la Dr. Marilena FANTINUOLI, nata a Torino (TO) il 24/05/1951 domiciliata in Torino (TO), Via Castellamonte, n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09834

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "CENTRO SERVIZI E RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA", in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18/02/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"CENTRO SERVIZI E RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in **Roma (RM)** (codice fiscale 03327800581) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e laRag. Marisa MALORZO, nata a Torino (TO) il 19/11/1965 domiciliata in Guidonia Montecelio (RM), Via Colleferro, n. 32, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09835

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "PIELLE SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE", in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il verbale do mancata revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29/01/2011, dal quale si rileva lo stato d'Insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"PIELLE SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in Bari (BA) (codice fiscale 04905750727) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e ..l'**Avv. Maria Teresa TAMBORRA**, nata a Bari (BA) il 03/04/1965 ivi domiciliato, con studio in Via Papa Giovanni Paolo I, n. 10/D – cap. 70124, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09836

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "MA.SER. - SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE", in Ceccano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"MA.SER. – SOCIETA' COOPERATIVA –IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in **Ceccano (FR)** (codice fiscale 01504640606) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la**Rag. Marisa MAOLORZO**, nata a Torino il 19/11/1965 domiciliata in Guidonia Montecelio (RM), Via Colleferro, n. 32, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09837

DECRETO 8 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società "*NOVA* GE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE", in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **"NOVA GE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA – IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in **Cuneo (CN) Frazione Madonna dell'Olmo** (codice fiscale 03053940049) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il dr. CALOGERO TERRANOVA, nato a Canicattì (AG) il 04/08/1968 domiciliato in Ivrea (TO), Via A. De Gasperi, n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09838

DECRETO 13 giugno 2011.

Annullamento del decreto 28 aprile 2006 di liquidazione coatta amministrativa della società «SOCIALE ASSISTENZA IN LINEA COOP. A R.L.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il D.M. n. 195/2006 del 28/04/2006 con il quale la Società Cooperativa **SOCIALE ASSISTENZA IN LINEA COOP. A R.L.**, con sede in **Milano**, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Anna Maria Taddeo ne è stato nominata Commissario Liquidatore;

VISTA l'ordinanza n. 6153/06 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III ter in data 09/11/2006 che ha sospeso l'esecuzione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della nominata Cooperativa;

VISTA la nota in data 28/06/2008 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

RITENUTO, pertanto, di annullare ora per allora la nomina dell'Avv. Anna Maria Taddeo, in riferimento alle dimissioni comunicate da parte della stessa in data 28/06/2008;

DECRETA

Art. 1

Viste le motivazioni indicate in premessa, è annullato il D.M. 195/2006 del 28/04/2006 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa **SOCIALE ASSISTENZA IN LINEA COOP A R.L.**.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09818

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Codispoti Giovanna Lorella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Codispoti Giovanna Lorella, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Codispoti Giovanna Lorella, cittadina italiana, nata a Gallarate (VA) in data 17 dicembre 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10295

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Malena Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Malena Maria, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Malena Maria, cittadina italiana, nata a Busto Arsizio (VA) in data 2 giugno 1985, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10296

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alcantara Zoila Adalgisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Alcantara Zoila Adalgisa, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Alcantara Zoila Adalgisa, cittadina italiana, nata a Padre Las Casas (Repubblica Domenicana) in data 30 maggio 1978, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10297

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Celentano Mena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Celentano Mena, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Celentano Mena, cittadina italiana, nata a Capua (CE) in data 28 novembre 1983, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10298

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra De Nile Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da De Nile Anna, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A De Nile Anna, cittadina italiana, nata a Napoli (NA) in data 2 novembre 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10299

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 luglio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Daxas (roflumilast). (Determinazione/C 2505/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale DAXAS (roflumilast) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla commissione europea con la decisione del 5 luglio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/636/001 «500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC)» 10 compresse;

EU/1/10/636/002 «500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC)» 30 compresse;

EU/1/10/636/003 «500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC)» 90 compresse.

Titolare A.I.C.: NYCOMED GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstar (Germania).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale DAXAS (roflumilast) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC)» 10 compresse - AIC n. 040107017/E (in base 10) 167Z09 (in base 32);

«500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC)» 30 compresse - AIC n. 040107029/E (in base 10) 167Z0P (in base 32);

«500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC)» 90 compresse - AIC n. 040107031/E (in base 10) 167Z0R (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Daxas è indicato come terapia di mantenimento nella broncopneumopatia cronica ostruttiva grave (BPCO) (FEV1 post-broncodilatatore meno del 50% del teorico) associata a bronchite cronica nei pazienti adulti con una storia di esacerbazioni frequenti come aggiunta al trattamento broncodilatatore.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Daxas (roflumilast) è classificata come segue:

Confezione: «500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC)» 30 compresse - AIC n. 040107029/E (in base 10) 167Z0P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,32.

Validità del contratto: 24 mesi.

Tetto di spesa: € 18 milioni ex factory nei 24 mesi del contratto.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow up ed applicare le altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/, categoria antiasmatici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Daxas (roflumilast) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, geriatra, internista, allergologo (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A10352

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 28 aprile 2011.

Rendiconto finanziario per l'esercizio 2010. (Deliberazione n. 22571)

L'AUTORITÀ

Nella sua adunanza del 28 aprile 2011;

Vista la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, e, in particolare, l'art. 10 comma 7;

Visto il capo VI del Regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Autorità del 29 febbraio 2000, concernente il rendiconto finanziario;

Visti i seguenti documenti predisposti dalla Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria:

- schema di rendiconto finanziario per l'anno 2010 (costituito da un elaborato riepilogativo della gestione di competenza dell'esercizio 2010 e da un elaborato riepilogativo della gestione dei residui attivi e passivi);

- prospetti allegati (situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010, conto economico dell'esercizio 2010, situazione amministrativa al 31 dicembre 2010, situazione finanziaria al 31 dicembre 2010, situazione dei conti d'ordine al 31 dicembre 2010, riepilogo Fondo T.F.R. – I.F.R. al 31 dicembre 2010);

- relazione illustrativa;

- rendiconto analitico per capitoli;

Visto il parere favorevole sullo schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2010 espresso dal Collegio dei revisori dei conti a norma dell'art. 37 del citato Regolamento;

Considerate le raccomandazioni formulate dal Collegio dei revisori dei conti nel citato parere, delle quali si terrà debito conto nel corso della corrente gestione;

Visto l'art. 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la propria delibera del 13 settembre 2007 recante "Trasparenza degli atti dell'Autorità" ed, in particolare, l'art. 1, lett. *b)* e *c)*, in materia di pubblicità degli atti di bilancio;

Delibera:

1. Di approvare lo schema di rendiconto finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio 2010 nonché i prospetti sopra richiamati, anch'essi allegati alla presente delibera.

2. Di trasmettere la presente delibera, lo schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2010 ed i prospetti sopra richiamati:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall'art. 10, comma, 7, della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

3. Di pubblicare la presente delibera e lo schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2011

Il presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni In aumento	PREVISIONI Variazioni In diminuzione	PREVISIONI Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	SOMME ACCERTATE Rimaste da riscuotere	SOMME ACCERTATE Totali accertati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive in -
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	13.304.690,00	0,00	2.145.691,27	11.158.998,73	11.158.998,73	0,00	11.158.998,73	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**									
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Trasferimenti**									
		121	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	25.981.000,00	0,00	1.582.500,00	24.398.500,00	24.398.503,00		24.398.503,00	3,00	0,00
		122	- Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	23.600.000,00			23.600.000,00	23.600.000,00		23.600.000,00	0,00	0,00
		123	- Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	9.500.000,00			9.500.000,00	12.096.114,26	311.680,60	12.407.794,86	2.907.794,86	0,00
		124	- Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 n.ri 145 e 146	5.000.000,00			5.000.000,00	9.521.714,32	513.065,24	10.034.779,56	5.034.779,56	0,00
	III		**Redditi Patrimoniali**									
		131	Interessi attivi	100.000,00			100.000,00	73.629,35	55.830,41	129.459,76	29.459,76	0,00
	IV		**Entrate diverse**									
		141	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	700.000,00	457.142,86		1.157.142,86	714.426,53	507.582,77	1.222.009,30	64.866,44	0,00
			TOTALE TITOLO I	64.881.000,00	457.142,86	1.582.500,00	63.755.642,86	70.404.387,46	1.388.159,02	71.792.546,48	8.036.903,62	0,00
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni In aumento	PREVISIONI Variazioni In diminuzione	PREVISIONI Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	SOMME ACCERTATE Rimaste da riscuotere	SOMME ACCERTATE Totali accertati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive in -
			GESTIONE DI COMPETENZA									
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		171	Recupero anticipazioni al cassiere	400.000,00			400.000,00	186.439,47		186.439,47	0,00	213.560,53
		172	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	18.000.000,00	6.000.000,00		24.000.000,00	23.103.563,45		23.103.563,45	0,00	896.436,55
		173	- Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	700.000,00			700.000,00	29.554,76		29.554,76	0,00	670.445,24
		174	Somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n.ri 145 e 146 non spttamti all'Autorità	400.000,00			400.000,00	353.017,95		353.017,95	0,00	46.982,05
			TOTALE TITOLO III	19.500.000,00	6.000.000,00	0,00	25.500.000,00	23.672.575,63	0,00	23.672.575,63	0,00	1.827.424,37
			TOTALE GENERALE	97.685.690,00	6.457.142,86	3.728.191,27	100.414.641,59	105.235.961,82	1.388.159,02	106.624.120,84	8.036.903,62	1.827.424,37

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni In aumento	PREVISIONI Variazioni In diminuzione	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare	SOMME IMPEGNATE Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive in -
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00					
I			**SPESE CORRENTI**									
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**									
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.288.761,92	0,00	2.288.761,92	0,00	211.238,08
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	625.753,72	0,00	625.753,72	0,00	174.246,28
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	109.128,19	13.097,95	122.226,14	0,00	77.773,86
	II		**Personale in attività di servizio**									
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.555.645,16	1.225.711,03	23.781.356,19	0,00	1.218.643,81
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	13.000.000,00	11.647.253,39	549.667,81	12.196.921,20	0,00	803.078,80
		109	Coperture assicurative integrative per il personale	600.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	554.936,02	55.258,48	610.194,50	0,00	89.805,50
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	881.464,91	7.367,01	888.831,92	0,00	11.168,08
		112	Spese per interventi di formazione professionale a favore del personale	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	9.152,02	10.970,80	20.122,82	0,00	79.877,18
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	1.100.000,00	0,00	300.000,00	800.000,00	434.944,76	6.593,01	441.537,77	0,00	358.462,23

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	PREVISIONI – Variazioni – In aumento	PREVISIONI – Variazioni – In diminuzione	PREVISIONI – Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	SOMME IMPEGNATE – Rimaste da pagare	SOMME IMPEGNATE – Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in -
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	600.000,00	0,00	30.000,00	570.000,00	446.470,62	5.546,00	452.016,62	0,00	117.983,38
	III		**Personale in quiescenza**									
		115	Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	295.440,41	2.974.509,91	3.269.950,32	0,00	230.049,68
		117	Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	650.000,00	50.000,00	0,00	700.000,00	680.026,73	18.366,74	698.393,47	0,00	1.606,53
		118	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	IV		**Acquisto di beni e servizi**									
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (com- presi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	41.949,92	0,00	41.949,92	0,00	38.050,08
		121	Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	29.611,12	3.888,87	33.499,99	0,00	35.500,01
		122	Canoni di locazione	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.321.466,38	0,00	5.321.466,38	0,00	78.533,62
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	570.867,82	225.728,28	796.596,10	0,00	203.403,90

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI - Iniziali	Variazioni - In aumento	Variazioni - In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE - Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive - in +	in -
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	320.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	142.623,22	45.538,03	188.161,25	0,00	51.838,75
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	77.854,22	51.357,10	129.211,32	0,00	50.788,68
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	397.664,65	111.600,94	509.265,59	0,00	160.734,41
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	124.514,93	77.740,47	202.255,40	0,00	147.744,60
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.530.000,00	0,00	80.000,00	1.450.000,00	961.875,99	340.203,61	1.302.079,60	0,00	147.920,40
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	201.353,95	28.500,00	229.853,95	0,00	60.146,05
		130	Spese e perdite diverse, sopravvenienze passive ed altri oneri degli esercizi precedenti	8.000,00	100.000,00	0,00	108.000,00	12.636,31	13.365,15	26.001,46	0,00	81.998,54
		131	Spese di rappresentanza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	786,95	0,00	786,95	0,00	7.213,05
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	in -
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	153.229,21	22.211,04	175.440,25	0,00	124.559,75
		134	Vigilanza locali	460.000,00	0,00	80.000,00	380.000,00	293.519,91	51.000,00	344.519,91	0,00	35.480,09
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		136	Premi di assicurazioni diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.049,50	4.080,00	23.129,50	0,00	16.870,50
		137	Acquisto di vestiario e divise	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	850.000,00	0,00	100.000,00	750.000,00	365.990,88	146.828,30	512.819,18	0,00	237.180,82
		139	Spese per liti, arbritraggi, notificazioni ed oneri accessori	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	66.580,86	21.666,72	88.247,58	0,00	111.752,42
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V		**Trasferimenti**									
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Somme non attribuibili**									
		150	Fondo di riserva	6.900.000,00	0,00	2.900.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.200.490,28	69.548,68	2.270.038,96	0,00	229.961,04
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	0,00	457.142,86	0,00	457.142,86	457.142,86	0,00	457.142,86	0,00	0,00
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni In aumento	PREVISIONI Variazioni In diminuzione	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare	SOMME IMPEGNATE Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive in -
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		157	- Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. economia e finanze 29.11.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158	- Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90 e dai soggetti sottoposti a provvedimenti sanzionatori ai sensi dei decreti legislativi 145 e 146 del 2007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	641,05	18,20	659,25	0,00	4.340,75
		159	- Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative da versare all'entrata del bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO I	63.825.000,00	7.207.142,86	3.770.000,00	67.262.142,86	51.968.827,86	6.080.364,13	58.049.191,99	0,00	9.212.950,87
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**									
	VII		**Costituzioni di fondi**									
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**									
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	280.301,47	73.764,50	354.065,97	0,00	545.934,03

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni In aumento	PREVISIONI Variazioni In diminuzione	PREVISIONI Definitive	GESTIONE DI COMPETENZA – SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare	SOMME IMPEGNATE Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive in -
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	156.000,00	0,00	3.500,00	152.500,00	91.450,66	22.038,00	113.488,66	0,00	39.011,34
			TOTALE TITOLO II	1.056.000,00	0,00	3.500,00	1.052.500,00	371.752,13	95.802,50	467.554,63	0,00	584.945,37
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	186.439,47	0,00	186.439,47	0,00	213.560,53
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	18.000.000,00	6.000.000,00	0,00	24.000.000,00	23.103.563,45	0,00	23.103.563,45	0,00	896.436,55
		182	- Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	23.447,00	6.107,76	29.554,76	0,00	670.445,24
		183	Rimborsi per somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.017,95	0,00	353.017,95	0,00	46.982,05
			TOTALE TITOLO III	19.500.000,00	6.000.000,00	0,00	25.500.000,00	23.666.467,87	6.107,76	23.672.575,63	0,00	1.827.424,37
			TOTALE GENERALE	84.381.000,00	13.207.142,86	3.773.500,00	93.814.642,86	76.007.047,86	6.182.274,39	82.189.322,25	0,00	11.625.320,61

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – ENTRATE

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

	GESTIONE DI COMPETENZA											Raffronto rendiconti finanziari 2009 - 2010		
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali				
	Iniziali	Variaziopni In aumento	Variaziopni In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -	In +	In -	2009	2010	Differenze
Avanzo di amministrazione pregresso	13.304.690,00	0,00	2.145.691,27	11.158.998,73	11.158.998,73	0,00	11.158.998,73	0,00	0,00	0,00	2.145.691,27	13.304.693,33	11.158.998,73	-2.145.694,60
TITOLO I - Entrate correnti														
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	64.081.000,00	0,00	1.582.500,00	62.498.500,00	69.616.331,58	824.745,84	70.441.077,42	7.942.577,42	0,00	6.360.077,42	0,00	55.503.004,57	70.441.077,42	14.938.072,85
Categoria III - Redditi patrimoniali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	73.629,35	55.830,41	129.459,76	29.459,76	0,00	29.459,76	0,00	121.279,44	129.459,76	8.180,32
Categoria IV - Entrate diverse	700.000,00	457.142,86	0,00	1.157.142,86	714.426,53	507.582,77	1.222.009,30	64.866,44	0,00	522.009,30	0,00	1.417.865,77	1.222.009,30	-195.856,47
TOTALE TITOLO I	64.881.000,00	457.142,86	1.582.500,00	63.755.642,86	70.404.387,46	1.388.159,02	71.792.546,48	8.036.903,62	0,00	6.911.546,48	0,00	57.042.149,78	71.792.546,48	14.750.396,70
TITOLO II - Entrate in conto capitale														
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali														
Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	19.500.000,00	6.000.000,00	0,00	25.500.000,00	23.672.575,63	0,00	23.672.575,63	0,00	1.827.424,37	4.172.575,63	0,00	16.150.456,89	23.672.575,63	7.522.118,74
TOTALE TITOLO III	19.500.000,00	6.000.000,00	0,00	25.500.000,00	23.672.575,63	0,00	23.672.575,63	0,00	1.827.424,37	4.172.575,63	0,00	16.150.456,89	23.672.575,63	7.522.118,74
RIEPILOGO PER TITOLI														
ENTRATE														
Avanzo di amministrazione pregresso	13.304.690,00	0,00	2.145.691,27	11.158.998,73	11.158.998,73	0,00	11.158.998,73	0,00	0,00	0,00	2.145.691,27	13.304.693,33	11.158.998,73	-2.145.694,60
- Titolo I - Entrate correnti	64.881.000,00	457.142,86	1.582.500,00	63.755.642,86	70.404.387,46	1.388.159,02	71.792.546,48	8.036.903,62	0,00	6.911.546,48	0,00	57.042.149,78	71.792.546,48	14.750.396,70
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.185.690,00	457.142,86	3.728.191,27	74.914.641,59	81.563.386,19	1.388.159,02	82.951.545,21	8.036.903,62	0,00	6.911.546,48	2.145.691,27	70.346.843,11	82.951.545,21	12.604.702,10
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	19.500.000,00	6.000.000,00	0,00	25.500.000,00	23.672.575,63	0,00	23.672.575,63	0,00	1.827.424,37	4.172.575,63	0,00	16.150.456,89	23.672.575,63	7.522.118,74
TOTALE DELLE ENTRATE	97.685.690,00	6.457.142,86	3.728.191,27	100.414.641,59	105.235.961,82	1.388.159,02	106.624.120,84	8.036.903,62	1.827.424,37	11.084.122,11	2.145.691,27	86.497.300,00	106.624.120,84	20.126.820,84

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA

RIASSUNTO DELLE SPESE

	PREVISIONI	Variazioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali		Raffronto rendiconti finanziari 2009 - 2010		
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	In +	In -	2009	2010	Differenze
TITOLO I - Spese correnti														
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.023.643,83	13.097,95	3.036.741,78	0,00	463.258,22	0,00	463.258,22	2.901.300,77	3.036.741,78	135.441,01
Categoria II - Personale in attività di servizio	35.350.000,00	6.100.000,00	380.000,00	41.070.000,00	36.529.866,88	1.861.114,14	38.390.981,02	0,00	2.679.018,98	3.040.981,02	0,00	30.330.320,91	38.390.981,02	8.060.660,11
Categoria III - Personale in quiescenza	3.650.000,00	550.000,00	0,00	4.200.000,00	975.467,14	2.992.876,65	3.968.343,79	0,00	231.656,21	318.343,79	0,00	2.847.968,32	3.968.343,79	1.120.375,47
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.920.000,00	100.000,00	490.000,00	11.530.000,00	8.781.575,82	1.143.708,51	9.925.284,33	0,00	1.604.715,67	0,00	1.994.715,67	20.406.963,31	9.925.284,33	-10.481.678,98
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	9.405.000,00	457.142,86	2.900.000,00	6.962.142,86	2.658.274,19	69.566,88	2.727.841,07	0,00	4.234.301,79	0,00	6.677.158,93	2.141.085,48	2.727.841,07	586.755,59
TOTALE TITOLO I	63.825.000,00	7.207.142,86	3.770.000,00	67.262.142,86	51.968.827,86	6.080.364,13	58.049.191,99	0,00	9.212.950,87	3.359.324,81	9.135.132,82	58.627.638,79	58.049.191,99	-578.446,80
TITOLO II - Spese in conto capitale														
Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	1.056.000,00	0,00	3.500,00	1.052.500,00	371.752,13	95.802,50	467.554,63	0,00	584.945,37	0,00	588.445,37	720.703,11	467.554,63	-253.148,48
TOTALE TITOLO II	1.056.000,00	0,00	3.500,00	1.052.500,00	371.752,13	95.802,50	467.554,63	0,00	584.945,37	0,00	588.445,37	720.703,11	467.554,63	-253.148,48
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali														
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	19.500.000,00	6.000.000,00	0,00	25.500.000,00	23.666.467,87	6.107,76	23.672.575,63	0,00	1.827.424,37	4.172.575,63	0,00	16.150.456,89	23.672.575,63	7.522.118,74
TOTALE TITOLO III	19.500.000,00	6.000.000,00	0,00	25.500.000,00	23.666.467,87	6.107,76	23.672.575,63	0,00	1.827.424,37	4.172.575,63	0,00	16.150.456,89	23.672.575,63	7.522.118,74

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA

RIASSUNTO DELLE SPESE

	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali		Raffronto rendiconti finanziari 2009 - 2010		
		Variazioni												
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	In +	In -	2009	2010	Differenze
RIEPILOGO PER TITOLI														
SPESE														
- Titolo I - Spese correnti	63.825.000,00	7.207.142,86	3.770.000,00	67.262.142,86	51.968.827,86	6.080.364,13	58.049.191,99	0,00	9.212.950,87	3.359.324,81	9.135.132,82	58.627.638,79	58.049.191,99	-578.446,80
- Titolo II - Spese in conto capitale	1.056.000,00	0,00	3.500,00	1.052.500,00	371.752,13	95.802,50	467.554,63	0,00	584.945,37	0,00	588.445,37	720.703,11	467.554,63	-253.148,48
	64.881.000,00	7.207.142,86	3.773.500,00	68.314.642,86	52.340.579,99	6.176.166,63	58.516.746,62	0,00	9.797.896,24	3.359.324,81	9.723.578,19	59.348.341,90	58.516.746,62	-831.595,28
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	19.500.000,00	6.000.000,00	0,00	25.500.000,00	23.666.467,87	6.107,76	23.672.575,63	0,00	1.827.424,37	4.172.575,63	0,00	16.150.456,89	23.672.575,63	7.522.118,74
TOTALE DELLE SPESE	84.381.000,00	13.207.142,86	3.773.500,00	93.814.642,86	76.007.047,86	6.182.274,39	82.189.322,25	0,00	11.625.320,61	7.531.900,44	9.723.578,19	75.498.798,79	82.189.322,25	6.690.523,46

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 - RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da riscuotere	Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**							
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Trasferimenti**							
		121	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122	- Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche							
		123	- Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	360.665,25	360.665,25	0,00	0,00	0,00	311.680,60	311.680,60
		124	- Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 n.ri 145 e 146	179.352,63	179.352,63	0,00	0,00	0,00	513.065,24	513.065,24
	III		**Redditi Patrimoniali**							
		131	Interessi attivi	36.960,92	36.960,92	0,00	0,00	0,00	55.830,41	55.830,41
	IV		**Entrate diverse**							
		141	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	364.094,29	316.975,69	0,00	0,00	47.118,60	507.582,77	554.701,37
			TOTALE TITOLO I	941.073,09	893.954,49	0,00	0,00	47.118,60	1.388.159,02	1.435.277,62

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da riscuotere	Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
		171	Recupero anticipazioni al cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173	- Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	941.073,09	893.954,49	0,00	0,00	47.118,60	1.388.159,02	1.435.277,62

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI – Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO							
I			**SPESE CORRENTI**							
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	18.765,81	18.765,81	0,00	0,00	0,00	13.097,95	13.097,95
	II		**Personale in attività di servizio**							
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	2.263.985,24	391.293,57	0,00	0,00	1.872.691,67	1.225.711,03	3.098.402,70
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	801.318,87	218.533,17	0,00	3.074,40	579.711,30	549.667,81	1.129.379,11
		109	Coperture assicurative integrative per il personale	80.000,00	61.674,00	0,00	18.326,00	0,00	55.258,48	55.258,48
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	26.556,53	4.152,73	0,00	3.503,80	18.900,00	7.367,01	26.267,01

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 - RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI – Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		112	Spese per interventi di formazione professionale a favore del personale	11.278,50	3.348,95	0,00	61,55	7.868,00	10.970,80	18.838,80
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	30.870,22	30.870,22	0,00	0,00	0,00	6.593,01	6.593,01
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	38.773,00	36.965,74	0,00	1.807,26	0,00	5.546,00	5.546,00
	III		**Personale in quiescenza**							
		115	Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	2.161.309,15	2.161.309,15	0,00	0,00	0,00	2.974.509,91	2.974.509,91
		117	Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	38.727,14	38.249,12	0,00	478,02	0,00	18.366,74	18.366,74
		118	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	IV		**Acquisto di beni e servizi**							
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI – Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		121	Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	25.019,99	24.833,37	0,00	186,62	0,00	3.888,87	3.888,87
		122	Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	208.501,37	145.998,24	0,00	62.503,13	0,00	225.728,28	225.728,28
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	42.158,67	35.490,16	0,00	85,35	6.583,16	45.538,03	52.121,19
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	22.350,00	11.662,63	0,00	6.375,71	4.311,66	51.357,10	55.668,76
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	93.394,74	40.487,42	0,00	5.127,31	47.780,01	111.600,94	159.380,95
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	122.146,55	97.923,19	0,00	20.173,36	4.050,00	77.740,47	81.790,47
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impian-							

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
			to idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	229.099,23	211.414,02	0,00	6.822,08	10.863,13	340.203,61	351.066,74
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	26.048,80	25.063,45	0,00	985,35	0,00	28.500,00	28.500,00
		130	Spese e perdite diverse, sopravvenienze passive ed altri oneri degli esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,15	13.365,15
		131	Spese di rappresentanza	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.211,04	22.211,04
		134	Vigilanza locali	28.500,00	27.559,01	0,00	940,99	0,00	51.000,00	51.000,00
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		136	Premi di assicurazioni diverse	8.900,00	5.517,40	0,00	3.382,60	0,00	4.080,00	4.080,00
		137	Acquisto di vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	255.776,35	77.741,60	0,00	10.192,63	167.842,12	146.828,30	314.670,42

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 - RESIDUI PASSIVI

				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI						
Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		139	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	110.615,25	0,00	0,00	0,00	110.615,25	21.666,72	132.281,97
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V		**Trasferimenti**							
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Somme non attribuibili**							
		150	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	151.869,25	10.978,63	0,00	0,01	140.890,61	69.548,68	210.439,29
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		157	- Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. economia e finanze 29.11.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158	- Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90 e dai soggetti sottoposti a provvedimenti sanzionatori ai sensi dei decreti legislativi 145 e 146 del 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 - RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		159	- Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative da versare all'entrata del bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO I	6.796.022,66	3.679.889,58	0,00	144.026,17	2.972.106,91	6.080.364,13	9.052.471,04
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		**Costituzioni di fondi**							
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**							
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi	180.910,86	50.524,60	0,00	22.017,86	108.368,40	73.764,50	182.132,90
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	26.404,37	3.144,09	0,00	6.970,71	16.289,57	22.038,00	38.327,57
			TOTALE TITOLO II	207.315,23	53.668,69	0,00	28.988,57	124.657,97	95.802,50	220.460,47

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182	- Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	66.495,63	66.495,63	0,00	0,00	0,00	6.107,76	6.107,76
		183	Rimborsi per somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	66.495,63	66.495,63	0,00	0,00	0,00	6.107,76	6.107,76
			TOTALE GENERALE	7.069.833,52	3.800.053,90	0,00	173.014,74	3.096.764,88	6.182.274,39	9.279.039,27

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – RESIDUI ATTIVI

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da riscuotere		
Avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate correnti							
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	540.017,88	540.017,88	0,00	0,00	0,00	824.745,84	824.745,84
Categoria III - Redditi patrimoniali	36.960,92	36.960,92	0,00	0,00	0,00	55.830,41	55.830,41
Categoria IV - Entrate diverse	364.094,29	316.975,69	0,00	0,00	47.118,60	507.582,77	554.701,37
TOTALE TITOLO I	941.073,09	893.954,49	0,00	0,00	47.118,60	1.388.159,02	1.435.277,62
TITOLO II - Entrate in conto capitale							
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali							
Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – RESIDUI ATTIVI

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da riscuotere		
RIEPILOGO PER TITOLI							
ENTRATE							
Avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Titolo I - Entrate correnti	941.073,09	893.954,49	0,00	0,00	47.118,60	1.388.159,02	1.435.277,62
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	941.073,09	893.954,49	0,00	0,00	47.118,60	1.388.159,02	1.435.277,62
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	941.073,09	893.954,49	0,00	0,00	47.118,60	1.388.159,02	1.435.277,62

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 - RESIDUI PASSIVI

RIASSUNTO DELLE SPESE

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
TITOLO I - Spese correnti							
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	18.765,81	18.765,81	0,00	0,00	0,00	13.097,95	13.097,95
Categoria II - Personale in attività di servizio	3.252.782,36	746.838,38	0,00	26.773,01	2.479.170,97	1.861.114,14	4.340.285,11
Categoria III - Personale in quiescenza	2.200.036,29	2.199.558,27	0,00	478,02	0,00	2.992.876,65	2.992.876,65
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	1.172.568,95	703.748,49	0,00	116.775,13	352.045,33	1.143.708,51	1.495.753,84
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	151.869,25	10.978,63	0,00	0,01	140.890,61	69.566,88	210.457,49
TOTALE TITOLO I	6.796.022,66	3.679.889,58	0,00	144.026,17	2.972.106,91	6.080.364,13	9.052.471,04
TITOLO II - Spese in conto capitale							
Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	207.315,23	53.668,69	0,00	28.988,57	124.657,97	95.802,50	220.460,47
TOTALE TITOLO II	207.315,23	53.668,69	0,00	28.988,57	124.657,97	95.802,50	220.460,47
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali							
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	66.495,63	66.495,63	0,00	0,00	0,00	6.107,76	6.107,76
TOTALE TITOLO III	66.495,63	66.495,63	0,00	0,00	0,00	6.107,76	6.107,76

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010 – RESIDUI PASSIVI

RIEPILOGO PER TITOLI

SPESE

- Titolo I - Spese correnti	6.796.022,66	3.679.889,58	0,00	144.026,17	2.972.106,91	6.080.364,13	9.052.471,04
- Titolo II - Spese in conto capitale	207.315,23	53.668,69	0,00	28.988,57	124.657,97	95.802,50	220.460,47
	7.003.337,89	3.733.558,27	0,00	173.014,74	3.096.764,88	6.176.166,63	9.272.931,51
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	66.495,63	66.495,63	0,00	0,00	0,00	6.107,76	6.107,76
TOTALE DELLE SPESE	7.069.833,52	3.800.053,90	0,00	173.014,74	3.096.764,88	6.182.274,39	9.279.039,27

11A10726

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 luglio 2011.

Nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 397/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 6 luglio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/99, come modificata ed integrata, in particolare, dalla delibera n. 399/10/CONS, di seguito "regolamento", preceduta dalla consultazione pubblica, indetta per consentire alle associazioni di presentare le proprie osservazioni sulle modifiche e integrazioni al regolamento, con la delibera n.120/10/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;

Visto l'art. 2 del regolamento, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti è formato da undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti particolarmente qualificati in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinti nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori, designati da associazioni, (utenti dei servizi di telecomunicazioni o radiotelevisivi o specifiche categorie di questi ultimi *due)* e da associazioni di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 37 (associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità);

Visto l'avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010, con il quale le associazioni rappresentative dell'utenza e le associazioni di cui alla legge n. 37/2006 sono state invitate a dichiarare la loro intenzione di designare uno degli esperti tra i quali l'Autorità deve scegliere i componenti del Consiglio nazionale degli utenti, ad autocertificare la propria rappresentatività sulla base dei criteri di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento e la propria compatibilità e quella dei propri legali rappresentanti in base ai criteri dell'art. 7 del regolamento;

Visto l'avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2010, con il quale si è proceduto alla pubblicazione dell'elenco delle associazioni che hanno dichiarato l'intenzione di designare uno degli esperti e che hanno autocertificato la propria rappresentatività e la propria compatibilità e si è preannunciato che, decorsi sessanta giorni da detta pubblicazione, si sarebbe provveduto ad indicare il termine entro il quale dovevano pervenire le designazioni;

Visto l'avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2011, con il quale le associazioni incluse nell'elenco sono state invitate ad effettuare la designazione di uno degli esperti tra i quali l'Autorità deve scegliere i componenti del Consiglio nazionale degli utenti;

Viste le designazioni trasmesse, nei termini di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2011, da trentasei delle associazioni inserite nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2010, corredate dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni di non sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7 del regolamento dai medesimi sottoscritte;

Considerato che la rappresentatività delle associazioni interessate, è stata valutata, per quanto possibile, sulla base dei criteri di cui all'art. 3, del regolamento, e che a tal fine si è provveduto a richiedere alle associazioni ogni integrazione formale ritenuta fondamentale per quanto riguarda le dichiarazioni e le autocertificazioni previste dal regolamento e a verificare le iscrizioni nei registri nazionali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del Consumo";

Considerato che l'elenco delle associazioni valutate positivamente al fine della designazione di uno degli esperti tra i quali l'Autorità deve scegliere i componenti del Consiglio nazionale degli utenti, oltre ad essere stato visibile sul sito dell'Agcom dal 17 dicembre 2010, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2010 e soltanto una volta decorsi sessanta giorni da tale pubblicazione si è proceduto ad invitare le associazioni ad effettuare la designazione degli esperti;

Considerato che si ritiene di aver ottenuto la massima pluralità e diversificazione delle associazioni proponenti e che, in generale, si è mantenuto nel procedimento istruttorio con le associazioni partecipanti un costante rapporto inteso a chiarire la portata della normativa di riferimento;

Considerato che la scelta dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 249/97 "… fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori";

Considerato che nella scelta dei componenti del CNU deve tenersi in debito conto la necessità di valorizzare competenze e sensibilità intrinseche alla società civile ed espressione di una attenzione costantemente rivolta alle fasce sociali più deboli;

Considerato che è indispensabile per l'Autorità usufruire di un organismo consultivo competente e plurale, qualificato nella specifica materia, che con e snellezza di procedure possa esprimere il punto di vista e la sensibilità della società civile e collaborare alla soluzione di specifici problemi anche connessi all'interpretazione delle norme;

Considerato che è necessario costruire un organismo che nella sua equilibrata e specialistica composizione possa svolgere efficacemente la sua funzione istituzionale e mantenere, al contempo, un proficuo rapporto con l'Autorità, basato su un flusso continuo di informazioni e suggerimenti, non necessariamente limitati alla veste ufficiale di pareri e proposte. Un organismo che possa contribuire, in maniera costante, all'espletamento delle importanti funzioni di tutela degli utenti e dei minori e a tenere vivo il dialogo con i cittadini utenti, sia in quanto singoli sia in quanto membri delle numerose associazioni operanti in questo campo nella società civile, facilitando così all'Autorità il delicato e vitale compito di coglierne le esigenze, le osservazioni e gli orientamenti;

Considerato il numero e la diversificazione delle trentasei associazioni designanti;

Ritenuto di dover procedere alla scelta dei candidati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti;

Ritenuto pertanto di dover applicare, ai fini della scelta, i seguenti criteri di nomina desumibili dalla normativa vigente:

l'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni *ex lege* n. 37/2006 qualificate nella tutela dei minori, nonché rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità;

la nomina di persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori, considerando che i settori disciplinari individuati dalla legge n. 249/97, art. 1, comma 28, e art. 2, comma 1, del regolamento, possono essere raggruppati, anche sulla base delle esperienze passate, in tre equilibrate macroaree, e precisamente: area giuridica, area sociologica-massmediale, area psicologica-pedagogica-educativa;

la specifica qualificazione individuale del designato alla stregua dei requisiti che in base all'art. 1, comma 28 della legge n. 249/97, gli esperti debbono possedere e la designazione dei candidati ad opera di più associazioni apparentate anche solo per la specifica occasione;

Ritenuto di dover, inoltre, applicare gli ulteriori criteri di natura generale consistenti nel:

perseguire un certo grado di rinnovamento nella composizione del CNU;

garantire un'adeguata presenza femminile;

tenere in considerazione i candidati che per specifiche competenze, connesse anche alle associazioni designanti, veicolino istanze della società civile meritevoli di essere rappresentate;

Vista la proposta del Gabinetto;

Rilevato che le associazioni *ex lege* n. 37/2006 sono ventiquattro e rappresentano quindi i due terzi delle trentasei associazioni designanti;

Ritenuto di dover assicurare l'adeguata partecipazione al CNU di esperti designati da associazioni *ex lege* n. 37/2006 riservando loro sette degli undici componenti del CNU, per cui sette consiglieri saranno espressi dalle associazioni *ex lege* n. 37/2006 e quattro dalle restanti associazioni di utenti;

Ritenuto di dover procedere nell'esercizio del potere discrezionale di nomina conferito dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover individuare le prevalenti caratteristiche di ciascun candidato esaminando i curricula prodotti, tenendo presente, comunque, che la professionalità di alcuni designati può ricondursi a più aree di riferimento, sia allo scopo di nominare persone particolarmente qualificate nelle specifiche competenze richieste dalla norma istitutiva sia al fine di pervenire ad una equilibrata distribuzione dei componenti, in considerazione del fatto che i settori disciplinari individuati dalla legge n. 249/97, art. 1, comma 28, e art. 2, comma 1, del regolamento, possono essere raggruppati in tre macroaree: area giuridica, area sociologica-massmediale, area psicologica-pedagogica-educativa;

Ritenuto opportuno che nel CNU siano presenti tre componenti di area giuridica, quattro di area sociologica-massmediale e quattro di area psicologica-pedagogica-educativa;

Ritenuto di poter individuare, tenendo presente, in modo particolare, sia la specifica qualificazione individuale del designato sia il numero delle associazioni che hanno fatto convergere la propria scelta su un unico candidato, quattro candidati: Fagiolo (sei associazioni: Afn, Age, Anfn, Ciofs/FP, Ciofs/Scuola, Vides), Manna (quattro associazioni: Aimc, Azione Cattolica Italiana, Ucsi, Movimento per la vita italiano), Nava Mambretti (due associazioni: Cgd, Agedo), Poli (tre associazioni: Fism, La nostra famiglia, Genitori de la nostra famiglia). I quattro candidati risultano tutti designati da associazioni *ex lege* n. 37/2006 ed inoltre la Fagiolo e la Poli rientrano nell'area sociologica-massmediale mentre la Manna e la Nava Mambretti rientrano nell'area psicologica-pedagogica-educativa;

Ritenuto di poter individuare gli altri tre candidati, che devono essere designati da associazioni *ex lege* n. 37/2006, in: Borgomeo, designato dall'Aiart, associazione storica che si occupa nello specifico della tutela degli utenti dei servizi radiotelevisivi; Gavasci designata dal Moige, associazione che si occupa in particolare della tutela dei minori nei nuovi e vecchi media; Schettini Perillo designata dell'Agesc, associazione di riconosciuta esperienza in campo familiare ed educativo con particolare riferimento all'ambito scolastico;

Ritenuto di poter individuare, utilizzando l'interazione dei criteri suesposti, in particolare in base al criterio della nomina di persone particolarmente qualificate nelle materie di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 249/97 e nel rispetto del criterio di distribuzione delle professionalità nelle tre macroaree già identificate, i quattro candidati delle restanti associazioni di utenti in: Piccari, designato dall'Unione Nazionale Consumatori, Ramadori, designato dal Codacons, Sturlese designata dalla Confconsumatori, Trefiletti, designato dalla Federconsumatori, tutte associazioni altamente rappresentative dei consumatori e degli utenti a livello nazionale;

Ritenuto di poter esplicitare ulteriori motivi della scelta effettuata sintetizzandoli per ciascun candidato:

sono stati individuati come componenti del CNU nell'area giuridica:

Borgomeo Luca: laureato in giurisprudenza, già Presidente del Consiglio della Regione Lazio ed eminente Presidente del CNU nella precedente consiliatura. Si ritiene che possa garantire una certa continuità nell'attività dell'organismo, è Presidente dell'Aiart, associazione specificamente finalizzata alla tutela degli utenti radiotelevisivi e che rientra tra le associazioni *ex lege* n. 37/2006 in quanto qualificata nella tutela dei minori nel campo della comunicazione e rappresentativa in campo familiare ed educativo;

Ramadori Marco: avvocato cassazionista, ha fatto parte del CNU nell'ultima consiliatura, fornendo un prezioso contributo di esperienza e professionalità, Presidente Nazionale del Codacons e coordinatore dell'Ufficio Legale Nazionale, gestisce, sia a livello promozionale che operativo la litigation nazionale dell'Associazione coordinando 40 avvocati a Roma e 170 sedi in Italia. Presidente dell'Osservatorio sulla Televisione e sullo Spettacolo del Codacons. Ideatore ed ex Presidente di Articolo 32, associazione e network nazionale di avvocati e di medici specializzati nel risarcimento del danno alla salute. Presidente di Consumers' Democracy Action, network internazionale di 15 Associazioni Europee dei Consumatori. È presidente nazionale del Codacons associazione notoriamente impegnata nella tutela dei consumatori e degli utenti;

Sturlese Laura: laureata in giurisprudenza, già professore dell'Università degli Studi di Firenze, come titolare della cattedra di Diritto Pubblico Comparato nella Facoltà di Scienze Politiche. Autrice di numerose pubblicazioni, Vicepresidente della Confconsumatori nell'ambito della quale approfondisce il rapporto dei consumatori utenti con la comunicazione, promuovendo azioni a tutela dei loro interessi e, in particolare, predisponendo indagini e politiche rivolte ai minori. Presidente del Centro Studi Minori e Media, che fonda nel 2005 e che ha come scopo sociale lo studio, la ricerca e la documentazione attinente il complesso rapporto tra i minori ed i media in ambito nazionale ed europeo. Il Centro Studi, attraverso indagini conoscitive, studia l'influenza dei mezzi di comunicazione sullo sviluppo dei minori. Dal 2007 è consulente esterna della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. È stata designata da una importante associazione di tutela dei consumatori e degli utenti della quale è Vicepresidente;

sono stati individuati come componenti del CNU nell'area sociologica-massmediale:

Fagiolo Maria Micaela: giornalista professionista e redattrice della Rivista Popoli e Missione edita dalle Pontificie Opere Missionarie Missio Italia, si è specializzata nei rapporti tra Nord e Sud del mondo, problematiche di sviluppo, sfruttamento minorile e diritti internazionali dell'infanzia, globalizzazione, alfabetizzazione, migrazioni, rapporti e dialogo tra religioni. Mostra una particolare esperienza e predisposizione per la tutela dei valori familiari e di tutela dell'infanzia ed è candidata da sei associazioni *ex lege* n. 37/2006 in quanto rappresentative in campo familiare ed educativo e qualificate nella tutela dei minori;

Piccari Paolo: giornalista pubblicista, autore di numerose pubblicazioni, ha conseguito la laurea in filosofia e lettere presso l'Università di Roma La Sapienza, è professore di filosofia del linguaggio e filosofia della mente presso l'Università di Siena. È membro del Consiglio direttivo e della segreteria nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori dove, in particolare, è responsabile del settore "Comunicazioni e mass media dell'Unione Nazionale Consumatori. È membro del consiglio generale della Fondazione "Forum Ania-Consumatori". È membro del Comitato esecutivo del Consumers' Forum ed è docente nei corsi di formazione per conciliatori rivolti alle associazioni dei consumatori ed organizzati dal Consumers' Forum. Ha fatto parte del CNU nell'ultima consiliatura contribuendo validamente al lavoro dell'organismo;

Poli Isabella: laureata in lingue e letterature straniere presso l'Università degli Studi di Firenze. Giornalista pubblicista, collabora con testate televisive e di carta stampata. Si è specializzata sulle metodologie e cultura dell'informazione presso l'Istituto Superiore di Giornalismo di Roma ed ha svolto uno stage, negli USA, presso i network televisivi CNN e NBC. Già membro del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti all'interno della Commissione Cultura, della Commissione Informazione e Minori e membro del Comitato per l'elaborazione del Codice TV e minori presso la Presidenza del Consiglio in rappresentanza dell'Ordine Nazionale Giornalisti. È stata membro del Consiglio nazionale dell'UCSI - Unione Cattolica Stampa Italiana, membro del Consiglio Nazionale degli Utenti e membro del Comitato per l'applicazione del Codice TV e Minori. È cofondatrice e Direttore scientifico del Centro Studi Minori e Media che svolge attività di ricerca e documentazione attinenti il rapporto tra minori e media in ambito nazionale ed europeo, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. È stata designata da tre associazioni *ex lege* n. 37/2006, rappresentative in campo familiare ed educativo e impegnate nella protezione delle persone con disabilità;

Trefiletti Rosario: già responsabile nazionale della CGIL "Quadri ed Alte professionalità", di Principali mansioni e responsabilità cui ha curato anche le pubblicazioni. Già Componente del CNEL, Settore Politico-Economico, già Segretario Generale Sindacato FILPT CGIL. È tra i fondatori del sindacato dei lavoratori delle comunicazioni di cui è Segretario Organizzativo. Ha fatto parte del CNCU. Dirige il Settimanale Federconsumatori News. È costantemente impegnato, con elevata capacità divulgativa, nei più importanti programmi televisivi e radiofonici nazionali, in un'attività di informazione dei cittadini consumatori sui loro diritti, al fine di accrescere la loro consapevolezza di cittadini utenti e consumatori. È presidente della Federconsumatori dalla quale viene designato;

sono stati individuati come componenti del CNU nell'area psicologica-pedagogica-educativa:

Gavasci Elisabetta: l'attività svolta per il Movimento Italiano Genitori le ha consentito di acquisire una notevole esperienza, teorica e pratica, nei maggiori ambiti

concernenti le problematiche fondamentali dell'educazione, dello sviluppo del minore, della famiglia e dell'ambito sociale odierno, dell'educazione all'uso dei media e dell'influenza che essi hanno sullo sviluppo evolutivo delle nuove generazioni. È stata designata da una associazione *ex lege* n. 37/2006 qualificata nella tutela dei minori e rappresentativa in campo familiare ed educativo;

Manna Elisa: laureata in filosofia e in sociologia, responsabile del settore Politiche culturali e comunicazione del Censis, autrice di numerose pubblicazioni sull'età evolutiva e la televisione sui minori e la televisione e i media in generale, vicepresidente del Comitato Media e Minori presso il Ministero dello sviluppo economico, membro della Commissione di revisione cinematografica, mostra una particolare preparazione ed esperienza nella tutela dei minori nei media ed è designata da quattro associazioni *ex lege* n. 37/2006 rappresentative in campo familiare ed educativo;

Nava Mambretti Angela: laureata in filosofia, docente di italiano e storia, autrice di numerose pubblicazioni, ha fatto parte della Commissione per la revisione cinematografica e fa parte del Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione TV e Minori ha la direzione scientifica degli incontri internazionali di Castiglioncello, occasione di analisi e riflessione sulla condizione dell'infanzia in Italia, è Presidente Nazionale del Coordinamento Genitori Democratici, associazione che pone al centro della propria attività i bambini e il loro diritto a crescere in piena autonomia, salute e dignità. Il CGD individua nella scuola, nella quale opera come associazione nazionale di genitori di allievi, per affermare nei diversi contesti educativi una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza ispirata ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione, l'ambito prioritario della sua attività. La candidata è designata da due associazioni *ex lege* n. 37/2006 una qualificata nella tutela dei minori ed una rappresentativa in campo familiare ed educativo;

Schettini Perillo Stefania: laureata in lettere presso l'Università La Sapienza di Roma, docente di ruolo di materie letterarie, abilitata all'insegnamento di Filosofia e Scienze dell'Educazione Coordinatrice delle attività culturali nazionali e successivamente delegata alla comunicazione, in particolare alla tutela dei rapporti media e minori, a far parte del Copercom, membro della Commissione Comunicazione del Forum Associazioni Familiari. La sua attività all'interno dell'Agesc si è esplicata a livello nazionale nel quadro del rinnovamento dell'istruzione anche con lo scopo di rafforzare l'alleanza educativa scuola-famiglia, ha lavorato all'inserimento nei piani di studio dell'educazione alla comunicazione; ha creato un tavolo genitori-docenti per un corso di formazione alla comunicazione rivolto ai genitori e successivi formatori. È stata designata dall'Associazione Genitori Scuole Cattoliche, rispetto alla quale è significativamente organica; l'Agesc è sorta nel 1975, è associazione di promozione sociale ed è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Rientra tra le associazioni *ex lege* n. 37/2006 in quanto rappresentativa in campo familiare ed educativo;

Considerato che risultano rispettati gli ulteriori criteri precedentemente indicati in quanto ben sette componenti su undici sono donne (Fagiolo, Gavasci, Manna, Nava Mambretti, Poli, Schettini Perillo, Sturlese) sette (Gavasci, Manna, Nava Mambretti, Poli, Schettini Perillo, Sturlese, Trefiletti) non facevano parte del CNU nella precedente consiliatura e per tutti gli undici componenti si è considerato il possesso di specifiche competenze, connesse anche alle associazioni designanti, che veicolano istanze della società civile meritevoli di essere rappresentate;

Considerato che risultano rispettate le proporzioni previste in applicazione della legge n. 37/2006 infatti sette componenti (Borgomeo, Fagiolo, Gavasci, Manna, Nava Mambretti, Poli, Schettini Perillo) risultano candidati da associazioni *ex lege* n. 37/2006 e quattro (Piccari, Ramadori, Sturlese, Trefiletti) risultano candidati dalle restanti associazioni;

Ritenuto di dover verificare, nuovamente, dopo la nomina eventuali e sopravvenute situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento che comunque allo stato non emergono dagli atti;

Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati in ordine alfabetico:

Luca Borgomeo, Maria Micaela Fagiolo, Elisabetta Gavasci, Elisa Manna, Angela Nava Mambretti, Paolo Piccari, Isabella Poli, Marco Ramadori, Stefania Schettini Perillo, Laura Sturlese, Rosario Trefiletti.

2. A ciascun componente è richiesta apposita dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7 del regolamento, salve le valutazioni di competenza dell'Autorità.

3. La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Web dell'Autorità.

Roma, 6 luglio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: D'ANGELO

11A10398

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 14 luglio 2011.

Programmazione risorse provenienti dalla contabilità speciale n. 5241/COM del Presidente della Regione Sardegna. Attuazione DGR 47/7 del 30 dicembre 2010 e vincolo risorse per pagamento lavoro straordinario al personale delle Pubbliche amministrazioni. (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009 e del 22 ottobre 2010 con i quali, a seguito delle richieste del commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31 ottobre 2010 e successivamente al 30 luglio 2011 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista la nota prot. n. DPC/CG/0011179 del 11 febbraio 2009, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che i Commissari delegati possono «procedere all'unificazione complessiva delle attività», sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3734/2009, nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino ambiti territoriali già interessati da altri interventi della stessa natura ovvero siano fra loro funzionalmente collegati;

Vista la delibera della giunta regionale n. 47/7 del 30 dicembre 2010 con la quale è stato deliberato di richiedere al Commissario delegato per l'emergenza alluvione del 22 ottobre in Sardegna il rimborso delle maggiori spese sostenute e debitamente rendicontate dal direttore del Servizio protezione civile e antincendio relative agli eventi alluvionali del 22 ottobre a valere sulle risorse di cui al capitolo SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 00.05.02.03 per il «Finanziamento ai comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28» fino alla concorrenza delle risorse non ancora programmate e/o comunque disponibili a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale n. 5241/COM DEL. PRES R SARD O. 3711/2008;

Vista la certificazione delle spese ammissibili, liquidate ai comuni a valere sul capitolo SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 00.05.02.03, recante «Finanziamento ai comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28», presentata dal direttore del Servizio protezione civile e antincendio al commissario delegato per l'emergenza alluvione del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008 in Sardegna, dalla quale si evince che le spese sostenute per l'evento del 22 ottobre ammontano a € 10.170.617,69;

Considerato che con ordinanza n. 11 del 15 maggio 2009 è stato assegnato a favore della regione autonoma della Sardegna, per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, come individuati con ordinanza n. 5 dell'11 dicembre 2008, l'importo di € 6.000.000,00 a valere sulle risorse attribuite al commissario delegato con O.P.C.M. 3711/08;

Considerato che con decreto n. 12 del 29 dicembre 2010 si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento a favore della regione autonoma della Sardegna, per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, come individuati con ordinanza n. 5 dell'11 dicembre 2008, dell'importo di € 6.000.000,00 sul capitolo SC01.01 della U.P.B. S.01 della contabilità speciale n. 5241, intestata a «COM DEL PRES R SAR - O 3711/08»;

Ritenuto opportuno aderire alla sopraccitata proposta di programmazione delle risorse commissariali formulata dalla giunta regionale con DGR n. 47/7 del 30 dicembre 2010, trattandosi di interventi conformi a quelli previsti dall'art. 1 dell'O.P.C.M. 3711/08, disponendo un ulteriore rimborso per le spese sostenute dalla regione Sardegna a valere sul capitolo SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 00.05.02.03, recante «Finanziamento ai comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28» nei limiti dei fondi ancora disponibili di cui alla contabilità speciale n. 5241, intestata a «COM DEL PRES R SAR - O 3711/08»;

Vista inoltre la nota della Prefettura di Cagliari, prot. n. 13882/ Area V - PC del 3 aprile 2009 con la quale è stato chiesto il pagamento degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni che hanno preso parte alle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito della alluvione del 22 ottobre 2008;

Visto l'art. 1, comma 6 dell'OPCM 3711/08 che prevede che il commissario delegato provveda: «… al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate delle amministrazioni pubbliche e dal Centro operativo misto istituito presso il comune di Capoterra»;

Vista la nota prot. n. 1191 del 22 dicembre 2010 con la quale il commissario delegato ha chiesto alla Prefettura di Cagliari di presentare apposita certificazione attestante le spese sostenute e il lavoro straordinario effettivamente reso dalle pubbliche amministrazioni nelle fasi di prima emergenza verificatasi a seguito della alluvione del 22 ottobre 2008;

Vista la certificazione prodotta dalla Prefettura di Cagliari - Area V - Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, trasmessa con nota prot. n. 92466/Area V del 17 gennaio 2011, e con nota prot. n. 92446.1/Area V del 1º giugno 2011 e la certificazione prodotta dalla Legione Carabinieri Sardegna trasmessa con nota prot. n. 212/17-1 del 1º giugno 2011, che quan-

tificano complessivamente in € 13.456,56 gli oneri derivanti dall'effettuazione di lavoro straordinario da parte del proprio personale in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito dell'alluvione del 22 ottobre 2008 e ne richiedono il relativo pagamento;

Ritenuto pertanto, di dover istituire il capitolo di spesa n. SC 01.04 «Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni» nel quale successivamente riversare risorse pari ad € 13.456,56;

Considerato che, al fine di procedere in relazione all'esigenza rappresentata dalla giunta regionale con propria delibera n. 47/7 del 30 dicembre 2010 e alle necessità di effettuare i pagamenti derivanti dall'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale delle summenzionate PA in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito dell'alluvione del 22 ottobre 2008, occorre variare lo stato di previsione delle spesa di cui alla contabilità speciale n. 5241, intestata a «COM DEL PRES R SAR - O 3711/08» come segue:

Capitolo di spesa SC 01.00 «Fondi da programmare», in diminuzione, € 13.456,56;

Capitolo di spesa N.I. SC01.04 «Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni», in aumento, € 13.456,56;

Capitolo di spesa SC 01.02 «Rimborso spese autonoma sistemazione dei nuclei familiari e organizzazioni di volontariato», in diminuzione, € 1.783,39;

Capitolo di spesa SC 01.01 Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, in aumento, € 1.783,39;

Capitolo di spesa SC 01.00 «Fondi da programmare», in diminuzione, € 936.288,92;

Capitolo di spesa SC 01.01 Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, in aumento, € 936.288,92;

Ordina:

Art. 1.

1. Al fine di procedere, in relazione all'esigenza rappresentata dalla giunta regionale con propria delibera n. 47/7 del 30 dicembre 2010 e alle necessità di effettuare i pagamenti derivanti dall'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale della Prefettura di Cagliari e della Legione Carabinieri Sardegna, in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito dell'alluvione del 22 ottobre 2008, occorre variare, in seguito alla definizione delle spese e delle erogazioni già effettuate, lo stato di previsione delle spesa di cui alla contabilità speciale n. 5241, intestata a «COM DEL PRES R SAR - O 3711/08» come segue:

Capitolo di spesa SC 01.00 «Fondi da programmare», in diminuzione, € 13.456,56;

Capitolo di spesa N.I. SC01.04 «Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni», in aumento, € 13.456,56;

Capitolo di spesa SC 01.02 «Rimborso spese autonoma sistemazione dei nuclei familiari e organizzazioni di volontariato», in diminuzione, € 1.783,39;

Capitolo di spesa SC 01.01 Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, in aumento, € 1.783,39;

Capitolo di spesa SC 01.00 «Fondi da programmare», in diminuzione, € 936.288,92;

Capitolo di spesa SC 01.01 Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, in aumento, € 936.288,92.

2. Ad integrazione del rimborso già erogato, pari a € 6.000.000 sono assegnati a favore della regione autonoma della Sardegna € 938.072,31 a titolo di ulteriore rimborso delle spese sostenute, ammontanti complessivamente a € 10.170.617,69, per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, come individuati con ordinanza n. 5 del 11 dicembre 2008;

3. Ai pagamenti derivanti dall'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale della Prefettura di Cagliari e della Legione Carabinieri Sardegna, in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito dell'alluvione del 22 ottobre 2008, si farà fronte con le risorse pari a € 13.456,56 che saranno allocate nel cap. N.I SC01.04 «Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni»

Art. 2.

Alla variazione di bilancio di cui all'art. 1 della presente ordinanza e alla liquidazione e pagamento delle somme assegnate ai punti 2 e 3 dell'art. 1 si procederà con appositi decreti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza diventerà esecutiva previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 come modificato dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 14 luglio 2011

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

11A10350

ORDINANZA 14 luglio 2011.

Programmazione risorse provenienti dalla contabilità speciale n. 5305 del Presidente della Regione Sardegna . Attuazione DGR 47/7 del 30 dicembre 2010 e vincolo risorse per pagamento lavoro straordinario al personale delle Pubbliche amministrazioni. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi predetti;

Vista l'ordinanza n. 3765 del 7 maggio 2009 con la quale sono state ripartite le risorse destinate con l'OPCM 3734/09, assegnando alla R.A.S. l'importo di € 6.875.671,21;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 21 gennaio 2011 con i quali, a seguito delle richieste del commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31 dicembre 2010 e successivamente al 30 luglio 2011, lo stato di emergenza in Sardegna per gli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2008;

Vista la nota prot. n. DPC/CG/0011179 dell'11 febbraio 2009, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che i Commissari delegati possono «procedere all'unificazione complessiva delle attività», sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3734/2009, nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino ambiti territoriali già interessati da altri interventi della stessa natura ovvero siano fra loro funzionalmente collegati;

Vista la delibera della giunta regionale n. 47/7 del 30 dicembre 2010 con la quale è stato deliberato di richiedere al commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 4 e 27/28 novembre 2008, il rimborso delle maggiori spese sostenute e debitamente rendicontate dal direttore del Servizio protezione civile e antincendio relative agli eventi alluvionali di novembre 2008 a valere sulle risorse di cui al capitolo SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 00.05.02.03 per il «Finanziamento ai Comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28» fino alla concorrenza delle risorse non ancora programmate e/o comunque disponibili a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale n. 5305/ PRES R SARDEGNA C DEL O. 3734/2009;

Vista la certificazione delle spese ammissibili, liquidate ai comuni a valere sul capitolo SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 00.05.02.03, recante «Finanziamento ai Comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28», presentata dal direttore del Servizio protezione civile e antincendio al commissario delegato per l'emergenza alluvione del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008 in Sardegna, dalla quale si evince che le spese sostenute per gli eventi di novembre ammontano ad € 18.755.098,59;

Considerato che con ordinanza n. 12 del 15 maggio 2009 è stato assegnato a favore della regione autonoma della Sardegna, per il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2008, come individuati con ordinanza n. 3 del 6 febbraio 2009, l'importo di € 4.823.735,49 a valere sulle risorse attribuite al commissario delegato con O.P.C.M. 3765/2009;

Considerato che con decreto n. 1 del 14 gennaio 2011 si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento a favore della regione autonoma della Sardegna, a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2008, come individuati con ordinanza n. 3 del 6 febbraio 2009, dell'importo di € 4.823.475,49 sul capitolo SC01.01 della U.P.B. S.01 della Contabilità speciale n. 5305, intestata a «PRES R SARDEGNA C DEL O. 3734/2009»;

Ritenuto opportuno aderire alla sopraccitata proposta di programmazione delle risorse commissariali formulata dalla giunta regionale con DGR n. 47/7 del 30 dicembre 2010, trattandosi di interventi conformi a quelli previsti dall'art. 1 dell'O.P.C.M. 3734/09, disponendo un ulteriore rimborso per le spese sostenute dalla regione Sardegna a valere sul capitolo SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 00.05.02.03, recante «Finanziamento ai comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28» nei limiti dei fondi ancora disponibili di cui alla contabilità speciale n. 5305, intestata a «PRES R SARDEGNA C DEL O. 3734/2009»;

Vista inoltre la nota della Prefettura di Cagliari, prot. n. 13882/ Area V - PC del 3 aprile 2009 con la quale è stato chiesto il pagamento degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni che hanno preso parte alle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito della alluvione del novembre 2008;

Visto l'art. 1, comma 3 lettera *a)* dell'OPCM 3734/09 che prevede che il commissario delegato provveda: «alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza […], nonché alla determinazione, nei medesimi termini, degli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le Forze di Polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce Rossa Italiana»;

Vista la nota prot. n. 1191 del 22 dicembre 2010 con la quale il commissario delegato ha chiesto alla Prefettura di Cagliari di presentare apposita certificazione attestante le spese sostenute e il lavoro straordinario effettivamente

reso dalle pubbliche amministrazioni nelle fasi di prima emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali di novembre 2008;

Vista la certificazione prodotta dalla Prefettura di Cagliari - Area V - Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, trasmessa con nota prot. n. 92466/Area V del 17 gennaio 2011, e con nota prot. n. 92446.1/Area V del 1º giugno 2011, che quantifica complessivamente in € 1.088,46 gli oneri derivanti dall'effettuazione di lavoro straordinario da parte del proprio personale in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali di novembre 2008 e ne richiede il relativo pagamento;

Ritenuto pertanto, di dover istituire il capitolo di spesa n. SC 01.04 «Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni» nel quale successivamente riversare risorse pari ad € 1.088,46;

Considerato che, al fine di procedere in relazione all'esigenza rappresentata dalla Giunta Regionale con propria delibera n 47/7 del 30 dicembre 2010 e alle necessità di effettuare i pagamenti derivanti dall'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale delle summenzionate PA in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali di novembre 2008, occorre variare lo stato di previsione delle spesa di cui alla contabilità speciale n. 5305, intestata a «PRES R SARDEGNA C DEL O. 3734/2009» come segue:

Capitolo di spesa SC 01.00 «Fondi da programmare», in diminuzione, € 1.088,46;

Capitolo di spesa N.I. SC01.04 «Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni», in aumento, € 1.088,46;

Capitolo di spesa SC 01.02 «Rimborso spese autonoma sistemazione dei nuclei familiari e organizzazioni di volontariato», in diminuzione, € 8.737,96;

Capitolo di spesa SC 01.01 «Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85», in aumento, € 8.737,96;

Capitolo di spesa SC 01.00 «Fondi da programmare», in diminuzione, € 2.000.852,74;

Capitolo di spesa SC 01.01 «Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85», in aumento, € 2.000.852,74.

Ordina:

Art. 1.

1. Al fine di procedere, in relazione all' esigenza rappresentata dalla giunta regionale con propria delibera n. 47/7 del 30 dicembre 2010 e alle necessità di effettuare i pagamenti derivanti dall'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale della Prefettura di Cagliari, in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito dell'alluvione del novembre 2008, occorre variare, in seguito alla definizione delle spese e delle erogazioni già effettuate, lo stato di previsione delle spesa di cui alla contabilità speciale n. 5305, intestata a «PRES R SARDEGNA C DEL - O 3734/09» come segue:

Capitolo di spesa SC 01.00 «Fondi da programmare», in diminuzione, € 1.088,46;

Capitolo di spesa N.I. SC01.04 «Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni», in aumento, € 1.088,46;

Capitolo di spesa SC 01.02 «Rimborso spese autonoma sistemazione dei nuclei familiari e organizzazioni di volontariato», in diminuzione, € 8.737,96;

Capitolo di spesa SC 01.01 «Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85», in aumento, € 8.737,96;

Capitolo di spesa SC 01.00 «Fondi da programmare», in diminuzione, € 2.000.852,74;

Capitolo di spesa SC 01.01 «Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85», in aumento, € 2.000.852,74.

2. Ad integrazione del rimborso già erogato, pari a 4.823.475,49 sono assegnati a favore della regione autonoma della Sardegna € 2.009.590,70 a titolo di ulteriore rimborso delle spese sostenute, ammontanti complessivamente a € 18.755.098,59 per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2008, come individuati con ordinanza n. 3 del 6 febbraio 2009;

3. Ai pagamenti derivanti dall'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale della Prefettura di Cagliari, in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l'emergenza verificatasi a seguito delle alluvioni del novembre 2008, si farà fronte con le risorse pari a € 1.088,46 che saranno allocate nel cap. N.I. SC 01.04 «Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni».

Art. 2.

Alla variazione di bilancio di cui all'art.1 della presente ordinanza e alla liquidazione e pagamento delle somme assegnate ai punti 2 e 3 dell'art.1 si procederà con appositi decreti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza diventerà esecutiva previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 come modificato dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 14 luglio 2011

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

11A10351

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011)**, coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (soppressa);

b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato*, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo*.»;

2) al comma 5:

a) alla lettera *a)*, le parole: «, nonché il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

d) all'articolo 10, comma 3:

1) alla lettera *a)*, le parole: «, nonché del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

e) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;

f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce *condizione necessaria per l'esercizio di un diritto*»;

g) all'articolo 20:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più

delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;

4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;

5) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

h) all'articolo 21:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»;

i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis (Consultazione tra gli Stati membri)*. — 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9, 10, 13, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.» (in *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2007, n. 72), come modificati dalla presente legge:

«Art. 3 *(Aventi diritto)*. — 1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile ufficialmente attestata.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.»;

«Art. 6 *(Diritto di soggiorno fino a tre mesi)*. — 1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.»;

«Art. 9 *(Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari)*. — 1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*;

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*;

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*.

*3-*bis. *Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere* b) *e* c)*, deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.*

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sè e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui

agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità;

b) *un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;*

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.»;

«Art. 10 *(Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)*. — 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità;

b) *di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;*

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.»;

«Art. 13*(Mantenimento del diritto di soggiorno)*. — 1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. *La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.*

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.»;

«Art. 19 *(Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente)*. — 1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *b)*, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, *fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto.*»;

«Art. 20 *(Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive mo-

dificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino *una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave* all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

*11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.»;

«Art. 21 *(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)*. — 1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. *L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.*

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 183-*ter *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*

1. L'articolo 183-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Articolo 183-*ter (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare)*. — 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto

legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;

b) all'articolo 10-*bis*, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2:

a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;

2) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera *c)*, del *presente articolo* ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-*bis*;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera *b)*, qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*.

La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;

6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;

7) al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;

8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;

9) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera *c), del presente articolo* ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;

d) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-*bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c), del presente testo unico* o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta *di cui all'articolo 13, comma 3,* da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompa-

gnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis del presente articolo*.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;

4) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;

5) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

«5-*ter*. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis* è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-*bis del presente articolo*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis del presente articolo*, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;

6) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-*ter*, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo.»;

7) dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

«5-*quater*.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-*bis*, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;

8) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«5-*quinquies*. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-*ter* e 5-*quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

9) dopo il comma 5-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«5-*sexies*. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-*ter* e 5-*quater*, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-*septies*. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;

10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. *Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5*»;

e) dopo l'articolo 14-*bis*, è inserito il seguente:

«*Art. 14*-ter (Programmi di rimpatrio assistito). — 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rim-

patrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 *del presente articolo*.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-*bis*. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-*bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere *a)*, *d)* e *f)* ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *d)* ed *e)*;

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale *ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale*.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;

f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*.»;

g) all'articolo 19:

1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.»;

g-bis*) all'articolo 32, comma 1*-bis*:*

1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera *e)*, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 10-*bis*, 13, 14, 16, 19 e 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno)*. — 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-*bis*. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo);

b) .

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) .

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-*bis*. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-*bis*. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-*ter*. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

3-*quater*. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-*quinquies*. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-*sexies*. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-*bis*. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5-*bis*. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5-*ter*. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. *Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.*

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103 a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8-*bis*. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.»;

«Art. 10-*bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 *ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale*.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta

esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.»;

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa)*. — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, *caso per caso,* quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) *si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;*

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-*bis*. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

*2-*ter. *L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.*

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.

3-*bis*. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies*. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies*.

*4-*bis*; 4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:*

a) *nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera* c), *del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;*

b) *quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma*

c) *quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;*

d) *qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;*

e) *quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*;*

f) *nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;*

g) *nell'ipotesi di cui al comma 5.1.*

*4-*bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera* b), *qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:*

a) *mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;*

b) *mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;*

c) *avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;*

d) *non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;*

e) *avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.*

*5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.*

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) *consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;* b) *obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;* c) *obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.*

5-*bis*. *Nei casi previsti al comma 4* il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9.

10.

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. *Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione* non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-*ter*. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c)*, del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.*

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.»;

«Art.14 *(Esecuzione dell'espulsione). — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-*bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.*

*1-*bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera* c)*, del presente*

testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) *consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;* b) *obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;* c) *obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o* 5-bis *del presente articolo.*

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

5-bis. *Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.*

5-ter. *La violazione dell'ordine di cui al comma* 5-bis *è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14*-ter, *vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma* 5-bis *del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e* 5-bis *del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.*

5-quater. *La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma* 5-ter, *terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma* 5-ter, *quarto periodo.*

5-quater.*1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi* 5-ter *e* 5-quater, *il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma* 5-bis, *la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.*

5-quinquies. *Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli* 5-ter *e* 5-quater *si applicano le disposizioni di cui agli articoli* 20-bis, 20-ter *e* 32-bis, *del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.*

5-sexies. *Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi* 5-ter *e* 5-quater, *non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.*

5-septies. *Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.*

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, *nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.*

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.»;

«Art. 16 *(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).* — 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. *Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5*-ter *e 5*-quater.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.

6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.»;

«Art. 19 *(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)*. — 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono

2-bis. *Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate*.»;

«Art. 32 *(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)*. — 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, *previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati* che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-*ter*. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-*bis*, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-*quater*. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-*bis*), è aggiunta la seguente:

«s-*ter*) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Competenza per materia)*. — 1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-*bis*, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-*bis*, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-*bis*, 637, 638, primo comma, 639, primo comma e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia di sicurezza»;

b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;

c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";

e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

p) [soppressa];

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";

r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";

s-*bis*) articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

s-ter*) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-*bis*, 5-*ter *e 5-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.».

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:

a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante *corrispondente* riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili *nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata* su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2009, n. 170:

«30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera *l)*, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

11A10775

Testo del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 160 del 12 luglio 2011)**, coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «*Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.* Misure urgenti antipirateria.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro *10.800.000* ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO – Russia Council per l'Afghanistan.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. *Nell'ambito di tali misure si provvede, altresì, alla realizzazione di una « Casa della società civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.*

5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro *10.800.000* di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può inviare o reclutare *in loco* personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel supplemento ordinario alla*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987, è il seguente:

"Art. 13. *Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo* – 1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *c)* ed *e)*, che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.".

- La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

- Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2010, è il seguente:

"4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».".

Art. 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro *8.600.000*ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di euro *350.000* per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro *8.600.000* il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo *di applicazione delle disposizioni di cui al*presente decreto.

2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-*bis* del *regolamento (UE)* **n.** *204/2011, del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011, del Consiglio, del 16 giugno 2011,*e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 *e ad Istanbul il 15 luglio 2011*, circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilità finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonché per l'apertura di linee di credito per le finalità suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorità di Governo.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo *di applicazione delle disposizioni di cui al* presente decreto.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime(UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO Russia Council.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

7-bis. *È autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alle formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).*

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire *in loco*, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore *al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al* presente decreto.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCEistituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area *dell'Iniziativa Centro europea*.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

Riferimenti normativi:

- Per i riferimenti alla citata legge n. 49 del 1987, si veda nelle note all'art. 1.

- Per i riferimenti alla citata legge n. 220 del 2010, si veda nelle note all'art. 1.

- La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001.

- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992.

- Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, è il seguente:

"Art. 171. *Indennità di servizio all'estero* - 1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

c) del corso dei cambi.

4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera *a)*. Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera *b)*.

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente

di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.";

"Art. 181. *Spese di viaggio per congedo o ferie*. – 1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.";

"Art. 186. *Viaggi di servizio*. - Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennità personale. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale.

Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, spetta:

1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennità mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale;

2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennità base mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale. A tale indennità si applica:

a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la missione;

b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;

c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il restante personale della sede con esclusione, se differente, di quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;

d) qualora vi siano più coefficienti di maggiorazione oltre quello fissato per il capo di rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga in località dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma del presente comma, il coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 172.

Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate dell'indennità supplementare prevista dall'ultimo comma dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.

I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.

Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente.".

- La legge 18 dicembre 1982, n. 948 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 30 dicembre 1982.

Art. 3.

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle *autorizzazioni* di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, *comma 1*, del presente decreto.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.

6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le dispo-

sizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle *autorizzazioni* di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo.

10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonché agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

11. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonché quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.

12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

13. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

14. (*Soppresso*).

15. (*Soppresso*).

16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «il capo dell'ufficio consolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio consolare».

17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai è prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.

18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

Riferimenti normativi:

- Il testo degli articoli 13 e 16 della citata legge n. 49 del 1987 è il seguente:

"Art. 13. *Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo* - 1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile *in loco* con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati."

"Art. 16 *Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*- 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c*).".

- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

- Il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 (Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1988, è il seguente:

"2. Alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unità tecnica. Le unità tecniche competenti per più di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.".

- Il testo degli articoli 6, commi 7 e 14, e 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010, è il seguente:

"7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

"14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.".

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.".

- Il testo dell'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006 è il seguente:

"6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.".

- Il testo dell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005, è il seguente:

"56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.".

- Il testo dell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008, è il seguente:

"2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».".

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.".

- Il testo degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, è il seguente:

"Art. 7. *Gestione delle risorse umane* - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-*ter*. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.";

"Art. 36. *Utilizzo di contratti di lavoro flessibile* - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d*), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d),* del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa gra-

ve. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.".

- Il testo degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010 è il seguente:

"Art. 1. *Iniziative in favore dell'Afghanistan*. - 1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».

5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.";

"Art. 2. *Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione*. - 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 e, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.".

- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2010, è il seguente:

"Art. 1. *Iniziative in favore dell'Afghanistan*. - 1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.

2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO's Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta Convenzione.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan

al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.";

"Art. 2. *Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione*. - 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, nonché la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito dopo quattro mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, compresi le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.

10-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010, è il seguente:

"Art. 1. *Iniziative in favore dell'Afghanistan* - 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con i Governi pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.".

"Art. 2. *Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione* – 1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.827.451 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio. Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalità dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 454.050 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 318.700 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, così ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

11-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e integrazioni, è assegnato a favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

- Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del citato decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 1° agosto 2003, n. 219, è il seguente:

"1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo."

"5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria."

"2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.".

- Il testo dell'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008, è il seguente:

"15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.".

- Il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2010, è il seguente:

"Art. 3 . *Tracciabilità dei flussi finanziari*. - 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-*bis*. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.".

- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 21. *Passaporti*

1. *L'ufficio consolare* rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità.

2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, può circoscrivere a determinati Stati la validità territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.

3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.".

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78 (Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in Menaggio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2002, è il seguente:

"1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161, viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003.".

- Il testo dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1997, è il seguente:

"Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 4.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della partecipazione di personale militare alla mis-

sione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

15. È autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units(JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories(EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission(EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

31. Per il completamento delle attività di attuazione del memorandumdi intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unità navali denominate CP902 «Diciotti» e CP903 «Dattilo» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per la finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-*bis*, è incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unità navali di cui al primo periodo alla società aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010.

31-bis. *Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.*

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 16 e da 19 a 29, del citato decreto-legge n. 228 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, è il seguente:

"Art. 4. *Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.* - 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 380.770.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 106.240.346 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 35.770.354 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 147.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.935.084 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 594.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 60.346 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 126.459 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 206.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 132.039 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 653.993 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 694.810 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 25.112.656 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 4.107.115 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

15. È autorizzata, dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.169.041 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 681.198 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

17. (omissis).

18. (omissis).

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 3.497.465 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 64.040 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 269.002 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 8.297.164 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e di euro 368.141 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 411.201 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 309.077 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.".

- Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007, è il seguente:

"2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.".

- Il testo dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2009, è il seguente:

"Art. 3-*bis*. *Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009* – 1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 è

autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all' articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attività di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all' articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

- Il decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 (Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1954, è convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869. La tabella D stabilisce i tributi speciali per servizi resi dal Ministero della marina mercantile (Personale delle Capitanerie di porto).

Art. 4 - *bis*

Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973

1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili.*

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007, è il seguente:

"616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.".

- Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2003, è il seguente:

"11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.".

Art. 5.

Ulteriori misure di contrasto alla pirateria

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization(IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso

forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, *intendendosi* sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del « Maritime Safety Committee » (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-*bis *e 5-*ter*, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse.*

*5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.*

5-bis. *Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4.*

5-ter. *Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 5,* 5-bis *e* 5-ter, *comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.*

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

6-bis. *All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

*«*a) *la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».*

6-ter. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

- Il testo degli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione è il seguente:

"Art. 1135. *Pirateria* - Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.".

"Art. 1136. *Nave sospetta di pirateria* - Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.".

- Il testo dell'articolo 12 del codice di procedura penale è il seguente:

"Art. 12. *Casi di connessione* - 1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.".

- Il testo dell'articolo 5, comma da 1 a 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008, è il seguente:

"1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.".

- Il testo dei commi 1-*sexies* e 1-*septies* dell'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2009, è il seguente:

"1-*sexies*. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

1-*septies*. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-*sexies* si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.".

- Il testo degli articoli 28, 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, è il seguente:

"Art. 28. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro."

"Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse."

"Art. 134. Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.".

- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2009, è il seguente:

"Art. 6. *Addestramento del personale* - 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di una lingua straniera;

c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.".

- Il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 111. *Competenze particolari della Marina militare* - 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:

a) *la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;*

b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell' articolo 12, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;

c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.".

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-*bis*, *del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.*

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualità di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

4-bis. *Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.*

4-ter. *I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».*

4-quater. *In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:*

a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2*-bis*, lettera* b)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;*

b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 mag-

gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;

c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio. Tale importo può essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalità di cui al presente comma.*

4-quinquies. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2009, è il seguente:

"1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;

e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all' articolo 2, comma 11, non si applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all' articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall' articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.".

- Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:

"6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche

al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.”.

- Il testo dell’articolo 5, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 30, è il seguente:

“2-*bis*. Al contributo corrisposto direttamente dall’Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all’articolo 4, comma 23, del presente decreto, non si applica l’articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

- Il testo dell’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2007, è il seguente:

“3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell’allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall’articolo 12-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell’ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.”.

- Il testo dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell’ 11 agosto 1990, è il seguente:

“3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l’importo in ragione d’anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.”.

- Il testo dell’articolo 1791, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, è il seguente:

“1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.”.

- Il testo dell’articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana - art. 70 della legge n. 833 del 1978), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980, è il seguente:

“L’organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.”.

- Il testo dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001, è il seguente:

“2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato.”.

- Il testo dell’articolo 2, comma 100, della citata legge n. 244 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“100. Al fine di favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. *Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo*”.

- Il testo dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010, è il seguente:

“1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.”.

- Il testo dell’articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell’11 febbraio 2009, è il seguente:

“1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione, per l’anno 2009, di 400 milioni di euro.”.

- Il testo dell’articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2010, è il seguente:

“2-*bis*. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) omissis

b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino

alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all' articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto".

- Il testo dell'articolo 8, comma 11, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

"11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.".

- Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:

"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.".

- Il testo dell'articolo 10, comma 14, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è il seguente:

"14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è consentita la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.".

Art. 7.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2009, è il seguente:

"Art. 5. *Disposizioni in materia penale* - 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.

6-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera *e)*, della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica." .

- Il testo dell'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies,* del citato decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è il seguente:

"1-*sexies*. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

1-*septies*. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-*sexies* si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.".

Art. 8.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2-*bis*. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruità richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera *b)*, del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato entro il 31 ottobre 2011.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è il seguente:

"1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

- Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della citata legge n. 296 del 2006, è il seguente:

"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

- Il testo vigente dell'articolo 307, comma 10, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

Art. 9.

Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali

1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e disicurezza, il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, *esclusi l'articolo 3, comma 18,* l'articolo 4, comma 31, *e l'articolo 6, comma 4*-quater, pari complessivamente *a euro 744.358.397* per l'anno 2011, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 725.064.192 euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b-*bis*) quanto a 8.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili come definite dall'articolo 21 ,comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero degli affari esteri, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis*)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 7*, e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è il seguente:

"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1".

- Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della citata legge n. 296 del 2006, è il seguente:

"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

Per il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 6.

Per il testo dell'articolo 10, comma 14, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si veda nelle note all'art. 6.

- Il testo dell'articolo 61, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002, è il seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.".

- Il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è il seguente:

"1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-*bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

- Il testo dell'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992, è il seguente:

"5-*quinquies*. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-*quater* non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-*quater* di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-*ter*.".

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(Articolo 4, comma 31-bis)

“TABELLA D - Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)		
OGGETTO	TARIFFE (EURO)	ANNOTAZIONI
1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà.	62,00	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto).	51,65	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.	129,12	
4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.	0,26	Il compenso spetta per ogni pagina”

11A10810

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Miflonide».

Estratto determinazione V&A.PC/II/501 dell'11 luglio 2011

Specialità Medicinale: MIFLONIDE

Confezioni:
034413017/M - 200 MCG 10 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413029/M - 200 MCG 14 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413031/M - 200 MCG 20 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413043/M - 200 MCG 28 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413056/M - 200 MCG 30 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413068/M - 200 MCG 42 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413070/M - 200 MCG 50 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413082/M - 200 MCG 56 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413094/M - 200 MCG 60 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413106/M - 200 MCG 84 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413118/M - 200 MCG 100 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413120/M - 200 MCG 112 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413132/M - 200 MCG 120 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413144/M - 200 MCG 140 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413157/M - 200 MCG 168 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE

034413169/M - 200 MCG 200 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413171/M - 200 MCG 280 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413183/M - 200 MCG 60 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN FLACONE
034413195/M - 200 MCG 120 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN FLACONE
034413207/M - 400 MCG 10 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413219/M - 400 MCG 14 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413221/M - 400 MCG 20 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413233/M - 400 MCG 28 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413245/M - 400 MCG 30 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413258/M - 400 MCG 42 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413260/M - 400 MCG 50 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413272/M - 400 MCG 56 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413284/M - 400 MCG 60 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413296/M - 400 MCG 84 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413308/M - 400 MCG 100 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413310/M - 400 MCG 112 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413322/M - 400 MCG 120 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE

034413334/M - 400 MCG 140 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413346/M - 400 MCG 168 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413359/M - 400 MCG 200 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413361/M - 400 MCG 280 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN BLISTER CON INALATORE
034413373/M - 400 MCG 60 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN FLACONE
034413385/M - 400 MCG 120 CAPSULE POLVERE PER INALAZIONE IN FLACONE

Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0147/001-002/II/013 DK/H/0147/001-002/R/002

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del Prodotto alla sezione 5.2 e modifica alla sezione 4.2 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle etichette.**
Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10172

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2099/2011 del 1º marzo 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Doc Generici».

Nell'estratto della determinazione n. 2099/2011 dell'1 marzo 2011 relativa al medicinale per uso umano RIVASTIGMINA DOC Generici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2011 serie generale n. 73 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL)

Leggasi:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL)

11A10353

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2458/2011 del 1º luglio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Pensa».

Nell'estratto della determinazione n. 2458/2011 del'1 luglio 2011 relativa al medicinale per uso umano PERINDOPRIL PENSA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 8 luglio 2011 serie generale n. 157 – supplemento ordinario n. 166 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

Principio attivo:

Ogni compressa contiene 8 mg perindopril ter-butilamina, equivalenti a 7.092 mg perindopril come sale sodico (formato in situ) ed equivalenti a 6.676 mg di perindopril.

11A10354

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2344/2011 del 31 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucophage».

Nell'estratto della determinazione n. 2344/2011 del 31/05/2011 relativa al medicinale per uso umano GLUCOPHAGE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2011 serie generale n.143 – supplemento ordinario n. 152 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

AIC n. 017758210/M (in base 10) 0JXX02 (in base 32)

AIC n. 017758222/M (in base 10) 0JXX0G (in base 32)

AIC n. 017758234/M (in base 10) 0JXX0U (in base 32)

AIC n. 017758259/M (in base 10) 0JXX1M (in base 32)

AIC n. 017758261/M (in base 10) 0JXX1P (in base 32)

Leggasi:

AIC n. 017758210/M (in base 10) 0JXY02 (in base 32)

AIC n. 017758222/M (in base 10) 0JXY0G (in base 32)

AIC n. 017758234/M (in base 10) 0JXY0U (in base 32)

AIC n. 017758259/M (in base 10) 0JXY1M (in base 32)

AIC n. 017758261/M (in base 10) 0JXY1P (in base 32)

11A10355

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2383/2011 del 7 giugno 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluss».

Nell'estratto della determinazione n. 2383/2011 del 7 giugno 2011 relativa al medicinale per uso umano FLUSS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27/06/2011 serie generale n. 147 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda eliminato:

ART. 3

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

11A10356

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la seguente impresa, iscritta al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi della Camera di Commercio di Firenze, ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
504 FI	TORRINI G. S.R.L.	FIRENZE	24

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come "smarriti", qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio di Firenze.

11A10573

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 agosto 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché di attestazioni della Camera e del Senato, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio a Roma in via S. Maria in Via n. 12 - 00187 - presso la sede di ITALIA DEI VALORI tel. 0697848144 - Fax 0697848355 - parenti@italiadeivalori.it

11A10807

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meflosyl».

Provvedimento n. 138 del 6 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: MEFLOSYL - AIC n. 101604.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo 71 - Latina 04100, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale: bovina.

Per la specie suina i tempi di attesa sono modificati da 18 a 16 giorni.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica "CRYOMAREX HVT".

Estratto provvedimento n. 130 del 21 giugno 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica "CRYOMAREX HVT" Vaccino a virus vivi in sospensione congelata iniettabile per polli.

Confezioni:

- fiala di vaccino da 1000 dosi A.I.C. n. 101168033
- fiala di vaccino da 2000 dosi A.I.C. n. 101168045

Titolare A.I.C.:

MERIAL Italia S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 (Milano) Cod. Fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo II: sostituzione del Siero fetale di vitello nei terreni di produzione del principio attivo e prodotto finito.

Si autorizza, per le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione concernente la sostituzione del Siero fetale di vitello γ irradiato nei terreni di coltura, raccolta e diluizione del principio attivo e del prodotto finito con il Siero di vitello arricchito con ferro. Tale modifica impatta sul punto 6.1 dell'SPC Elenco degli eccipienti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento:

dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10357

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "ADEQUAN IM" 500 mg/5ml.

Estratto provvedimento n. 132 del 27 giugno 2011

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/0132/001/IA/011/G

Specialità medicinale per uso veterinario "ADEQUAN IM" 500 mg/5ml Soluzione iniettabile per cavalli

Confezione: 7 flaconi da 1 dose (*5 ml)* A.I.C. n. 102925017

Titolare A.I.C.:

NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.p.A.con sede in Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) Cod. Fisc. 02384400129.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: Sostituzione di un sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito

Da: Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 – 2340 Beerse (Belgio)

A: Vericore Ltd, Kinnoull Road, Kingsway West, Dundee, DD2 3XR (Regno Unito).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A10358

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario SINTOKALM 250 mg/ml.

Estratto decreto n. 76 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario SINTOKALM 250 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per suini.

Titolare A.I.C.:

SINTOFARM S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Guastalla (RE) – Via P. Togliatti, 5 – codice fiscale n. 00273680355.

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società Unione Commerciale Lombarda nello stabilimento sito in Brescia – Via G. Di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 1 litro – A.I.C. n. 104218019

Tanica da 5 litri – A.I.C. n. 104218021

Tanica da 10 litri – A.I.C. n. 104218033

Composizione

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Bromuro di potassio 250 mg

Eccipienti: così come nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Suini.

Indicazioni terapeutiche:

Nei suini è indicato in tutte le situazioni di stress come calmante delle manifestazioni di aggressività, durante le fasi di adattamento al ristallo e la formazione di nuovi gruppi.

Tempi di attesa:

Suini:

Carne e visceri: zero giorni.

Il prodotto non deve essere somministrato per sedare gli animali condotti al macello.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario BACIDOX BMP.

Estratto provvedimento n. 134 del 28 giugno 2011

Specialità medicinale per uso veterinario BACIDOX BMP

Confezioni: sacco da 20 Kg A.I.C. n. 103681019

Titolare A.I.C: DOX-AL Italia S.p.A con sede legale in Milano, Largo Donegoni 2 - C.F. 02117690152

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica estensione della validità del prodotto finito confezionato per la vendita

E' autorizzata la variazione tipo IB per la specialità medicinale per uso veterinario concernente la modifica del periodo di validità del prodotto finito confezionamento per la vendita: 12 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10360

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario VETMULIN 100g/Kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Estratto provvedimento n. 133 del 28 giugno 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0020/001/IB/002

Specialità medicinale per uso veterinario, VETMULIN 100g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezioni: Sacco da 1 Kg. A.I.C. n. 104021011

Sacco da 5 Kg. A.I.C. n. 104021023

Sacco da 20 Kg. A.I.C. n. 104021035

Titolare A.I.C: HUVEPHARMA NV - con sede in Uitbreidingstraat 80 – 2600 Anversa, Belgio

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica estensione del periodo di validità

Si autorizza per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da: 18 mesi come attualmente autorizzato, a: 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

11A10361

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colicor F» .

Decreto n. 79 del 14 luglio 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario COLICOR F - A.I.C. n. 102554, di cui è titolare l'impresa Neofarma S.r.l., con sede in via Emilia Km 18 n. 1854 - 47020 Longiano (FO), codice fiscale n. 01788090403, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione della specialità medicinale per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10362

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paracillinvet SP» .

Decreto n. 78 del 14 luglio 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario PARACILLINVET SP - A.I.C. n. 103782, della quale è titolare l'impresa Intervet International B.V., con sede in Wim De Korverstraat 35 P.O.BOX 31, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

11A10363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folltropin» polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 126 del 16 giugno 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FOLLTROPIN polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Confezione: fiala da 20 ml di FSH con 20 ml di diluente - A.I.C. n. 103739013.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0126/001/IB/023.

Titolare A.I.C.: Bioniche Animal Health Europe Ltd. Bracetown Business Park - Clonee - Dublino, 15 - Irlanda.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 3 anni, come attualmente autorizzato, a 4 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A10389

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastrorange».

Provvedimento n. 129 del 21 giugno 2011

Specialità medicinale per uso veterinario MASTRORANGE endomammario asciutta.

Confezioni:

astuccio da 4 siringhe intramammarie twinsert da 5 ml - A.I.C. n. 104001019;

astuccio da 12 siringhe intramammarie twinsert da 5 ml - A.I.C. n. 104001021.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. - S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via della Libertà, 1 - Codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto: variazione tipo II - Modifica tempi di attesa latte specie bufalina.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per il latte della specie bufalina da 72 ore (6 mungiture) a zero ore.

I tempi di attesa ora autorizzati sono:

bovine e bufale:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero ore (zero mungiture).

Non utilizzare a scopo alimentare le mammelle degli animali trattati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10390

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovermina».

Provvedimento n. 128 del 17 giugno 2011

Specialità medicinale per uso veterinario IZOVERMINA polvere per uso orale.

Confezione: barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 102045010.

Titolare A.I.C: IZO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto: variazione tipo IB modifica regime di dispensazione.

È autorizzata esclusivamente per la confezione suddetta la modifica del regime di dispensazione:

da: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

a: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10391

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria», riferita all'olio extra vergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.

Il sig. Piacentini Costantino, residente a Terni in Via Garibaldi, 88, in qualità di soggetto delegato da 242 produttori, ha avanzato la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'Olio extravergine DOP «Umbria» poiché il soggetto avente titolo a presentare la richiesta, il Consorzio di tutela, non risulta attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Considerato che il Decreto Ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dalla Regione Umbria è risultato che la richiesta presentata dal sig. Piacentini Costantino soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche proposte, riguardanti l'ampliamento dell'areale di produzione della menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» DOP Umbria estendendola a tutto il territorio del comune di Nocera Umbra, la possibilità di praticare l'oleificazione delle olive prodotte nelle singole menzioni geografiche nell'intera areale di produzione, la correzione di errori materiali e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Regione Umbria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Umbria» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP «UMBRIA»

Art. 1.
(denominazione)

La denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Colli Assisi Spoleto», «Colli Martani», «Colli Amerini», «Colli del Trasimeno» e «Colli Orvietani», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
(varietà di olivo)

1. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 30%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 20%; S. Felice, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

3. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'85%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

4. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo e Dolce Agogia in misura non inferiore al 15%; Frantoio e Leccino congiuntamente in misura non inferiore al 65%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

5. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Frantoio in misura non superiore al 30%; Leccino in misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

Art. 3.
(zona di produzione)

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» comprende i territori amministrativi, dei seguenti comuni della regione

Umbria: Nocera Umbra, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Valtopina, Foligno, Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte ad est della SS n. 3 Flaminia), Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della SS n. 3 Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta, Torgiano, Bastia Umbra.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini, Montecastrilli, Avigliano.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide. Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Corciano, Citerna, San Giustino, Montone, Pietralunga.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Marsciano, Città della Pieve.

Art. 4.
(caratteristiche di coltivazione)

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Umbria.

2. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 1 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 981 e una temperatura media annua compresa tra 13,4 ± 6 °C, i cui terreni siano derivati dalla disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con formazione del tipo denominato «renano» in cui prevale lo scheletro mescolato a terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali derivanti dalla alterazione di calcari marnosi, di buona struttura e fertilità.

3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 892 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 ± 5,4 °C., i cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati, sabbie ed argille, con prevalenza dei costituenti silicei, generalmente dotati di calcare e prevalentemente sciolti.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 927 e una temperatura media annua compresa tra 14,4 ± 5,6 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro.

5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 873 e una temperatura media annua compresa tra 12,9 ± 5,7 °C, i cui terreni siano di colore bruno, ad alto contenuto in silice e con la presenza alternata di calcari marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi di arenaria, oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente sciolti, o posti in collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in cui la sabbia è mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni di medio impasto.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 850 e una temperatura media annua compresa tra 14,1 ± 5,5 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e sono di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata a partire dall'invaiatura dei frutti ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» non può superare Kg. 5.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 21%.

9. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» non può superare Kg. 5.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 19%.

10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» non può superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

11. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» non può superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» non può superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

13. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Art. 5.
(modalità di oleificazione)

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio amministrativo della regione Umbria coincidente con i comuni di cui all'art. 3. I frantoi che effettuano l'oleificazione di più menzioni geografiche sono tenuti a stoccare e conservare debitamente tracciate e separate le produzioni derivanti da ciascuna menzione geografica.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.
(caratteristiche al consumo)

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti = 0

mediana del fruttato ≥ 3

mediana dell'amaro ≥ 3

mediana del piccante ≥ 3

numero perossidi: ≤ 12,0

K 232: ≤ 2,00

K 270: ≤ 0,20

acido oleico: ≤ 82%

polifenoli totali: ≥ 150 ppm

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti = 0

mediana del fruttato ≥ 3

mediana dell'amaro ≥ 3

mediana del piccante ≥ 3

numero perossidi: ≤ 12,0

K 232: ≤ 2,00

K 270: ≤ 0,20

acido oleico: ≤ 82%

polifenoli totali: ≥ 125 ppm

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti = 0

mediana del fruttato ≥ 3

mediana dell'amaro ≥ 3

mediana del piccante ≥ 3

numero perossidi: ≤ 12,0

K 232: ≤ 2,00

K 270: ≤ 0,20

acido oleico: ≤ 82%

polifenoli totali: ≥ 100 ppm

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo dorato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti = 0

mediana del fruttato ≥ 3

mediana dell'amaro ≥ 3

mediana del piccante ≥ 3

numero perossidi: ≤ 12,0

K 232: ≤ 2,00

K 270: ≤ 0,20

acido oleico: ≤ 81%

polifenoli totali: ≥ 100 ppm

5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti = 0

mediana del fruttato ≥ 3

mediana dell'amaro ≥ 3

mediana del piccante ≥ 3

numero perossidi: ≤ 12,0

K 232: ≤ 2,00

K 270: ≤ 0,20

acido oleico: ≤ 82%

polifenoli totali: ≥ 100 ppm

6. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7.
(designazione e presentazione)

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della regione Umbria.

5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Umbria».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'anno di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Art. 8.
(controllo)

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per il controllo delle diverse fasi del processo produttivo della DOP «Umbria» è:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l. - Indirizzo: Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG) Italia - Tel: +39 075 89571 - Fax: +39 075 8957257 - e-mail: certificazione@parco3a.org

11A10300

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio Focaccia di Recco col formaggio, sito in via XXV Aprile n. 14, 16036 Recco, e acquisito inoltre il parere della Regione Liguria, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Focaccia di Recco col formaggio» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Focaccia di Recco col formaggio» è un prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di farina di grano tenero, olio extravergine di oliva italiano, acqua, sale, farcito con formaggio fresco a pasta molle, ottenuto da latte prodotto nel territorio della regione Liguria e nei territori storicamente conosciuti come «oltregiogo», e successivamente cotto in forno.

I territori «oltregiogo» corrispondono ai comuni di Voltaggio, Fracconalto, Gavi Ligure, Parodi Ligure, Ovada, Novi Ligure, Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia, aree appartenenti alle antiche terre liguri.

Al momento dell'immissione al consumo la «Focaccia di Recco col formaggio» presenta le seguenti caratteristiche:

2.1 Caratteristiche fisiche

Forma: circolare, quadrata o rettangolare.

Dimensioni:

forma circolare: diametro minimo 25 cm;

forma quadrata: lato compreso tra 25 e 120 cm;

forma rettangolare: lato maggiore massimo 120 cm; lato inferiore minimo 25 cm;

altezza: inferiore ad 1 cm, misurata ai bordi.

Aspetto:

superficie: irregolare, con presenza di bolle;

parte superiore: colore dorato con zone o striature di colore marrone scuro;

parte inferiore: colore giallo ambrato, non bianco;

farcitura: formaggio sciolto, con consistenza cremosa;

consistenza tattile: friabile nella parte superiore e morbida all'interno.

2.2 Caratteristiche organolettiche

Al palato si presenta fragrante e croccante, l'impasto è leggermente salato con sentore di pane appena cotto e profumi riconducibili al latte e al formaggio, il formaggio è dolce con una leggera e gradevole nota acidula.

Art. 3.

Area di produzione

La zona di produzione della «Focaccia di Recco col formaggio» è rappresentata dall'intero territorio del comune di Recco e dei comuni confinanti di Avegno, Sori e Camogli.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata e documentata attraverso l'iscrizione degli operatori della filiera in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, garantendone la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto stesso.

Tutti gli operatori della filiera, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati al controllo da parte dell'organismo deputato di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

La tracciabilità e l'origine del latte sono assicurate da registri di raccolta dei soggetti addetti e dalle registrazioni del caseificio al momento del ricevimento del latte; all'interno del caseificio viene garantita, lungo tutto il percorso di lavorazione del latte, l'identificazione univoca dei lotti e la tracciabilità del formaggio.

Art. 5.

Descrizione del metodo di produzione

5. 1 Il metodo di produzione della "Focaccia di Recco col formaggio" prevede l'utilizzo di:

Farina di grano tenero tipo "00", con le seguenti caratteristiche: W: > 300; P/L: non inferiore a 0,50 o in alternativa farina tipo "00" di Manitoba;

Acqua naturale;

Olio extravergine di oliva italiano;

Sale fino;

Formaggio fresco a pasta molle.

Il formaggio utilizzato per la produzione della «Focaccia di Recco col formaggio» è ottenuto dalla lavorazione di latte vaccino pastorizzato, proveniente dal territorio della regione Liguria e dai territori storicamente conosciuti come «oltregiogo», citati all'art. 2, con l'aggiunta di lattoinnesto, di caglio e sale.

Per la produzione della «Focaccia di Recco col formaggio» è richiesto l'utilizzo esclusivo di latte proveniente dal territorio della regione Liguria e dai territori di «oltregiogo» al fine di garantire il rispetto del tradizionale metodo di produzione ed evitare che l'utilizzo come farcitura di formaggio prodotto con latte di diversa origine alteri le caratteristiche tipiche della «Focaccia di Recco col formaggio».

Il formaggio impiegato per la preparazione della «Focaccia di Recco col formaggio» deve presentare le seguenti caratteristiche:

Carattere	**Parametro**
Forma:	parallelepipedo, con bordi smussati.
Dimensioni:	base con lati rispettivamente pari a 15-20 cm. e 8-10 cm. con scalzo (altezza) dritto a facce piane di 4-5 cm.
Peso:	da 0,7 a 2 Kg.
Caratteristiche della pasta:	morbida, delicatamente compatta, lattosa di struttura omogenea, priva di occhiature.
Colore:	bianco, con sfumature tendenti al lucido
Umidità sul tal quale:	57-60%
Proteine sul tal quale:	13-15%
Grasso sul tal quale:	21-24%
Grasso su s.s.:	48-60%

5.2 Metodo di produzione

5.2.1 Preparazione dell'impasto

Si lavorano assieme, meccanicamente o manualmente, farina di grano tenero tipo "00" (o farina tipo «Manitoba»), acqua, olio extravergine di oliva italiano e sale sino ad ottenere un impasto morbido e liscio. Terminata l'operazione, si lascia riposare l'impasto per almeno 30 minuti a temperatura ambiente, coperto da un telo di tessuto naturale oppure in appositi contenitori alimentari a norma di legge. Si suddivide poi l'impasto in porzioni corrispondenti alle esigenze di impiego mantenendolo in condizioni igieniche ottimali.

5.2.2 Preparazione del primo strato di impasto

Si preleva una porzione di impasto e la si tira.

Quindi si procede manualmente allargando la pasta con un movimento rotatorio, posizionando le mani sotto alla sfoglia, fino a renderne lo spessore inferiore al millimetro, e avendo cura di non provocare perforazioni della superficie.

Si adagia la sfoglia ottenuta nella teglia di cottura, precedentemente unta con olio extravergine di oliva italiano.

5.2.3 Farcitura e Preparazione del secondo strato di impasto

Si adagia sulla sfoglia il formaggio distribuendolo in piccoli pezzi della grandezza pari a quella di una noce così da ricoprire in maniera omogenea la superficie.

Si procede alla lavorazione della seconda sfoglia, così come indicato al precedente art. 5.2.2, per ottenere il secondo strato delle dimensioni pari alla precedente, che sarà ulteriormente lavorato fino a renderlo sottile, quasi trasparente, e sarà successivamente adagiato sulla base già coperta dal formaggio.

5.2.4 Rifinitura e Cottura

Si saldano, schiacciandoli, i bordi sovrapposti delle due sfoglie per impedire la fuoriuscita del formaggio durante le operazioni di cottura.

Eventuali lembi di impasto in eccesso potranno essere rimossi con l'ausilio di un coltello o di altro strumento.

Con le dita si pizzica in più punti la sfoglia superiore, formando dei fori, per sfogare i vapori di cottura del formaggio.

Si cosparge la «Focaccia di Recco col formaggio» con un filo di olio extravergine di oliva italiano ed, eventualmente, con una spolverizzata di sale.

La cottura deve avvenire in forni alla temperatura compresa tra 270° e 320°C per 4-8 minuti, fino a quando la superficie del prodotto non avrà assunto un colore dorato, con bolle o striature marroni nella parte superiore.

Il forno deve essere regolato in modo che la parte inferiore sia più calda della superiore.

E' escluso ogni trattamento di pre-cottura, surgelazione, congelazione o altra tecnica di conservazione.

Preparazione alternativa

In alternativa è possibile preparare la «Focaccia di Recco col formaggio» sopra un disco di legno senza bordi, cosparso da uno strato sottile di farina di mais.

In questo caso occorrerà, per saldare i due strati di sfoglia, ripiegarne i lembi in modo da formare un orlo. Si farà quindi scivolare il preparato così ottenuto nel forno.

Art. 6.

Legame con il territorio

6.1 Legame storico

Secondo gli storici della gastronomia, le origini della focaccia risalgono al tempo delle invasioni saracene, quando la popolazione genovese, per scappare dall'invasore, si rifugiava nell'entroterra: il formaggio, la farina ed un poco di olio erano gli ingredienti disponibili in maggiore quantità e sui quali si basava la preparazione dei cibi consumati nell'alimentazione quotidiana. (A. Molinari Pradelli, «La cucina ligure», 2003).

Nel 1875 ritroviamo riferimenti al prodotto, con il nome scribilta, nel fondamentale testo «Vita privata dei genovesi» di L. T. Belgrano, storico e scrittore locale. In nota l'autore cita la focaccia col formaggio come un prodotto di antiche origini, probabilmente risalente al tempo degli antichi romani, antesignano di altre tipologie di focacce tipiche dell'area.

In tempi relativamente recenti (fine del 1800) il prodotto si afferma con successo grazie all'azione di un gruppo di ristoratori e panificatori recchesi, le cui aziende sono tutt'oggi attive nella produzione della focaccia, a cui va il merito di aver diffuso il consumo della focaccia poiché in precedenza questa veniva preparata unicamente nella festa di Ognissanti, e distribuita gratuitamente alla popolazione.

Come testimoniato da menù di ristoranti fin dai primi del 1900 la «Focaccia col formaggio» veniva proposta ai turisti come specialità locale di Recco.

Inoltre, ai primi del 1900 si apprende che in una osteria, ancor oggi esistente ma trasformata in ristorante, si preparava la «Focaccia di Recco col formaggio» e la si vendeva per «un soldo al pezzo» (S. Pellegrini, «Recco, Avegno, Uscio. Storia di una vallata», Genova 1983).

A partire dai primi anni '60, con il boom economico in Italia e l'incremento del flusso turistico nel territorio, aumenta progressivamente la richiesta e la notorietà della «Focaccia di Recco col formaggio», come dimostrano numerosi articoli sul prodotto pubblicati su quotidiani e riviste dell'epoca.

Nel 1967 il prodotto viene segnalato anche ai gourmet americani sul quotidiano statunitense «Daily American», definendolo «quite divine».

Le prime guide gastronomiche dell'Italia sono un ulteriore esempio di come il prodotto fosse diventato tipico e affermato («Guide Veronelli all'Italia piacevole» ed. Garzanti, Milano 1968, «Guida gastronomica d'Italia» ed. TCI, Milano 1969).

Da allora fino ai giorni nostri la «Focaccia di Recco col formaggio» è stata praticamente citata su ogni libro di gastronomia regionale o locale, su tutte le guide enogastronomiche e su numerose riviste del settore, come un'autentica specialità locale (si contano oltre 500 articoli dal 1990 al 2009).

Il prodotto ha ottenuto nel corso degli anni un successo crescente ed oggi nella sola città di Recco si producono circa 2 milioni di porzioni di focaccia all'anno.

I Comuni compresi nella zona di produzione della «Focaccia di Recco col Formaggio» fanno parte di quella che gli storici locali chiamano «la valle di Recco» una zona che ad Est viene delimitata dal Monte di Portofino – parte del Comune di Camogli - e ad Ovest dalla cittadina di Sori.

In tale area sono migrati artigiani panettieri di Recco che sin dagli anni '60 e '70 iniziarono a proporre ai consumatori la «Focaccia di Recco col formaggio».

6.2 Legame culturale

Il legame culturale è dimostrato dalla presenza di manifestazioni storiche che da più anni sono interamente dedicate al prodotto.

Tra queste si segnala la «Festa della focaccia» che, dal 1955, nell'ultima settimana del mese di maggio, è la più importante occasione per celebrare e degustare la «Focaccia di Recco col formaggio».

La reputazione della «Focaccia di Recco col formaggio» è cresciuta esponenzialmente grazie alla presenza ad importanti eventi nazionali quali Salone del Gusto di Torino, Cheese a Brà, Artigiano in Fiera a Milano, Salone Nautico di Genova.

La «Focaccia di Recco col formaggio» si differenzia da tutte le altre focacce liguri, ed italiane, per numerosi motivi:

nell'impasto non viene utilizzato lievito;

la focaccia è composta da due sottilissime sfoglie farcite col formaggio;

ricopre grande importanza la manualità dell'operatore, denominato «focacciaio», che deve essere in grado di fare una sfoglia sottilissima, elastica e senza rotture sino al momento della posa sulla teglia delle due sfoglie.

alla vista si tratta di una focaccia facilmente distinguibile dalle classiche focacce liguri – e italiane in generale - in quanto è la più sottile, ha colore dorato con striature brune e, in corrispondenza dei fori praticati per sfogare il vapore di cottura, si nota la presenza del formaggio fuso.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Autorità pubblica Camera di Commercio di Genova, via Garibaldi 4 – 16124 Genova, telefono +39 010 2704.256, fax +39 010 2704.225.

Art. 8.

Etichettatura

La «Focaccia di Recco col formaggio» può essere commercializzata intera o porzionata.

L'identificazione del prodotto avviene tramite l'apposizione di un'etichetta in ostia di amido sulla sfoglia superiore. L'etichetta riporta la denominazione del prodotto «Focaccia di Recco col formaggio» da utilizzare in abbinamento inscindibile con la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» per esteso e in acronimo.

Le caratteristiche della dicitura sono le seguenti: «FOCACCIA DI RECCO» font utilizzata TECNO regular maiuscolo seguita da «col formaggio» font utilizzata TECNO regular minuscola.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» è intraducibile.

11A10301

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata "Rosso Barletta" in "Barletta" e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Rosso Barletta per il tramite della Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Rosso Barletta e la variazione della medesima denominazione in «Barletta».

Ha espresso, nella riunione dei giorni 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

Proposta di modifica della denominazione di origine controllata “Rosso Barletta” in “Barletta” e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini.

Articolo 1
Denominazione e vini

1.La denominazione di origine controllata «Barletta» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

“Barletta” Rosso (anche novello e riserva)
“Barletta” Rosato (anche frizzante)
“Barletta” Uva di Troia o Nero di Troia (anche riserva)
“Barletta” Bianco (anche frizzante)
“Barletta” Malvasia bianca (anche frizzante)

Articolo 2
Base Ampelografica

1.I vini a denominazione di origine controllata «Barletta» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

“Barletta”rosso
Uva di Troia minimo 70%; possono concorrere fino ad un massimo del 30% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

“Barletta”rosato
Uva di Troia minimo 70%; possono concorrere fino ad un massimo del 30% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

“Barletta”Bianco
Malvasia bianca minimo 60%; possono concorrere fino ad un massimo del 40% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo , idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

“Barletta”Malvasia bianca
Malvasia bianca minimo 90%; possono concorrere fino ad un massimo del 10% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo , idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

“Barletta”Uva di Troia o Nero di Troia
Uva di Troia minimo 90%; possono concorrere fino ad un massimo del 10% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo , non aromatici, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Barletta” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di BAT e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
Tale zona è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest’ultima verso nord-ovest fino alla foce dell’Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nord-ovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all’altezza del km 26 della strada statale n. 159. Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria De Biase, segue quindi quest’ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell’Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese - Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani. Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nord-ovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.

2. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all’art. 1, non deve essere superiore a tonnellate 15 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La resa dovrà essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Puglia ,annualmente, con proprio provvedimento, sentiti il Consorzio di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, può modificare i limiti di cui sopra conformemente alle disposizioni previste all’art.10 comma1 lettera d) e dall’art.14 comma 10 e 11 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61;

2. Le uve destinate ad ottenere i vini denominazione di origine controllata "Barletta" devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali :

"Barletta" Bianco (anche frizzante e con indicazione di vitigno)10,50 % vol.
"Barletta" Rosato(anche frizzante) 10,50 % vol.
"Barletta" Rosso (anche novello) 11,50 % vol.
"Barletta" Uva di Troia o Nero di Troia 11,50 % vol.
"Barletta" Rosso riserva 12,50 % vol.
"Barletta" Uva di Troia o Nero di Troia riserva 12,50 % vol.

Articolo 5
Norme per la vinificazioni

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

2. La resa massima delle uve nei vini, di cui all'art. 1, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto .

3.I vini a denominazione di origine controllata "Barletta" rosso e "Barletta" Nero di Troia o Uva di Troia con intendano utilizzare l'indicazione della menzione riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini denominazione di origine controllata "Barletta" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Barletta" bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, caratteristico;
- sapore:asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta" bianco frizzante:
- spuma: fine ed evanescente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, caratteristico;
- sapore:asciutto, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta" rosso:
- colore: rosso rubino tendente al granato con eventuali riflessi aranciati con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol; per il riserva 13,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Barletta" rosato:
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
- sapore: asciutto, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Barletta" rosato frizzante:
- spuma: fine ed evanescente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
- sapore: asciutto, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Barletta" novello:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: armonico, caratteristico, rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
- zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta"Malvasia bianca:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
- sapore:asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta"Malvasia bianca frizzante
- spuma: fine ed evanescente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
- sapore:asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta" Nero di Troia:
- colore: rosso rubino tendente al granato con eventuali riflessi aranciati con l'invecchiamento;
- odore: vinoso caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol; per il riserva 13% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

I suddetti vini, qualora sottoposti a invecchiamento o ad affinamento in recipienti di legno, possono presentare sentore di legno.
È facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione

1.Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

2. È consentito l'uso della menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo.

2. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Barletta", ad esclusione delle tipologie frizzanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

1.Non è consentito per la tipologia rosso riserva l'utilizzo di contenitori in PET.

2. E' consentito per i vini a denominazione di origine controllata "Barletta", con l'esclusione delle tipologie con menzione riserva e vigna , l'uso di contenitori alternativi costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri e non superiore a litri 5.

11A10307

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina di un nuovo commissario liquidatore del gruppo facente capo a Mythos Fiduciaria s.r.l. più altre in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'accettazione delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione.

Con decreto ministeriale 15 luglio 2011, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sono state accettate le dimissioni dell'avv. Roberto Pincione nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla, 15, dall'incarico di commissario liquidatore della società del gruppo collegato a Mythos Fiduciaria S.r.l. in l.c.a. , con sede in Milano, ed, in particolare:

Fortune Fiduciaria S.r.l.,

Kleos Fiduciaria S.r.l.,

Gruppo Soges S.p.A., in liquidazione,

Asteria S.p.A., in concordato preventivo,

Lubin società consortile a responsabilità limitata, in concordato preventivo,

Mythos Value S.p.A., in concordato preventivo,

Mythos Arkè S.p.A., in concordato preventivo.

Con il medesimo provvedimento è stato nominato in sostituzione l'avv. Daniele Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano, via Alessandro Manzoni, 12.

11A10302

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento delle società cooperative «R.D. Service Società cooperativa sociale», «Gemma Società cooperativa sociale a r.l.», «Aosta ricerca - Società cooperativa sociale».

Con deliberazione n. 1334, in data 10 giugno 2011, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità delle società: regio decreto Service Società Cooperativa Sociale con sede legale in Saint-Vincent - via Ponte romano n. 17 - costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Schettino in data 24 febbraio 2006, partita I.V.A. e codice fiscale 01091560076 - ed ha nominato il dottor Alex Davide Maria Tessiore di Torino quale commissario liquidatore»;

Gemma Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in Antey-SaintAndré - Frazione Bourg n. 33 - costituita con atto a rogito del notaio Marco Princivalle in data 5 febbraio 2007, partita I.V.A. e codice fiscale 01103950075 - ed ha nominato il dottor Paolo Ceresa di Saint-Christophe quale commissario liquidatore»;

Aosta Ricerca - Società cooperativa sociale con sede legale in Pont-SaintMartin - Frazione Cascine n. 52 - costituita con atto a rogito del notaio Donatella Farcito in data 1° giugno 2006, partita I.V.A. e codice fiscale 01096380074 - cd ha nominato la dottoressa Cristina Gaietto di Ivrea quale commissario liquidatore».

11A10349

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-181) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00

45-410100110805